



Sommario

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

2014/C 395/01	Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>	1
---------------	---	---

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

2014/C 395/02	Causa C-114/12: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea (Ricorso di annullamento — Azione esterna dell'Unione europea — Accordi internazionali — Protezione dei diritti connessi degli organismi di radio-diffusione — Negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Competenza esterna esclusiva dell'Unione)	2
---------------	--	---

2014/C 395/03	Causa C-127/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna (Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articoli 21 TFUE e 63 TFUE — Accordo SEE — Articoli 28 e 40 — Imposte sulle successioni e sulle donazioni — Ripartizione delle competenze fiscali — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione in funzione del luogo in cui è situato il bene immobile — Onere della prova)	3
---------------	---	---

2014/C 395/04	Causa C-237/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica francese (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafo 4 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2 — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Periodi di applicazione al terreno — Capacità dei depositi per gli effluenti da allevamento — Restrizioni all'applicazione al terreno — Divieto di applicazione sui terreni in forte pendenza o sui terreni gelati o innevati — Non conformità della normativa nazionale)	3
2014/C 395/05	Causa C-408/12 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea (Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell'ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di «impresa» — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione)	5
2014/C 395/06	Causa C-474/12: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend (Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Non discriminazione — Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro)	5
2014/C 395/07	Cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 — Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Repubblica francese (C-533/12 P), Repubblica francese/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12 P) (Impugnazione — Aiuto alla ristrutturazione — Margine di discrezionalità della Commissione europea — Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale dell'Unione europea — Criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato — Necessità di un'analisi settoriale e geografica — Prassi sufficientemente consolidata — Razionalità economica a lungo termine — Versamento di indennità complementari di licenziamento)	6
2014/C 395/08	Causa C-543/12: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 91/477/CEE — Rilascio della carta europea d'arma da fuoco — Normativa nazionale che riserva il rilascio di una carta siffatta ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo)	7
2014/C 395/09	Causa C-575/12: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Air Baltic Corporation AS/Valsts robežsardze (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 24, paragrafo 1 e 34 — Visto uniforme — Annullamento o revoca di un visto uniforme — Validità di un visto uniforme apposto su un documento di viaggio annullato — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Articoli 5, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1 — Verifiche di frontiera — Condizioni d'ingresso — Normativa nazionale che richiede un visto valido apposto su un documento di viaggio valido)	8
2014/C 395/10	Causa C-589/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC (Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma — Effetto diretto — Riduzione della base imponibile — Realizzazione di due operazioni riguardanti gli stessi beni — Cessioni di beni — Autovetture vendute a rate, di cui si riprende possesso, e rivendute all'asta — Abuso di diritto)	9

2014/C 395/11	Causa C-21/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Simon, Evers & Co GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen (Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 499/2009 — Validità — Prodotti di importazione originari della Cina — Importazione degli stessi prodotti spediti dalla Thailandia — Elusione — Prova — Rifiuto di cooperazione)	9
2014/C 395/12	Cause riunite C-119/13 e C-120/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding — Germania) — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH/Tetyana Bonchuk (C-120/13) (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento — Insussistenza di notificazione valida — Effetti — Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva — Opposizione — Riesame in casi eccezionali — Termini)	10
2014/C 395/13	Causa C-157/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/«Kintra» UAB (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «azione derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa» — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) — Nozione di «fallimento» — Azione di pagamento di un credito esperita dal curatore — Credito sorto da un trasporto internazionale di merci — Rapporti tra i regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001 e la convenzione concernente il trasporto internazionale di merci su strada (CMR))	11
2014/C 395/14	Causa C-162/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d. (Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «circolazione dei veicoli» — Incidente causato nel cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio)	11
2014/C 395/15	Cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — API — Anonima Petroli Italiana SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-184/13), ANCC-Coop — Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e.a. (C-185/13), Air Liquide Italia SpA e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-186/13), Confetra — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Osservatorio sulle Attività di Trasporto, Ministero dello Sviluppo economico (C-187/13), Esso Italiana Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-194/13), Confindustria — Confederazione generale dell'industria italiana e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-195/13), Autorità garante della concorrenza e del mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-208/13) (Rinvio pregiudiziale — Trasporto su strada — Importo dei costi minimi d'esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati — Associazione d'impresе — Restrizione di concorrenza — Obiettivo d'interesse generale — Sicurezza stradale — Proporzionalità)	12
2014/C 395/16	Causa C-192/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)	14
2014/C 395/17	Causa C-197/13 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea (Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)	15

2014/C 395/18	Causa C-211/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania (Inadempimento di uno Stato — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione di capitali — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che prevede un abbattimento più elevato in caso di residenza sul territorio dello Stato membro del defunto, al momento del decesso, del donatore o del beneficiario — Oggetto del ricorso per inadempimento — Restrizione — Giustificazione)	15
2014/C 395/19	Cause riunite C-256/13 e C-264/13: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek recht (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13) (Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture — Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un'imposta sugli stabilimenti)	16
2014/C 395/20	Causa C-318/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da X (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti — Entità di un risarcimento forfettario per lesioni permanenti — Calcolo attuariale fondato sulla speranza di vita media in base al sesso del beneficiario del risarcimento — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione)	17
2014/C 395/21	Causa C-327/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA (Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Nozione di «dipendenza» — Gruppo di società — Dipendenza — Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza — Criteri — Persona autorizzata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza)	17
2014/C 395/22	Causa C-351/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/74/CE — Articoli 3 e 5, paragrafo 2 — Allevamento di galline ovaiole — Gabbie non modificate — Divieto — Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti risultanti da tale direttiva)	18
2014/C 395/23	Causa C-410/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — «Baltlanta» UAB/Lietuvos valstybė (Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Coesione economica, sociale e territoriale — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 38 — Regolamento (CE) n. 2792/1999 — Articolo 19 — Pesca — Procedimento giudiziario a livello nazionale — Obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione relativa alla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario)	19
2014/C 395/24	Causa C-452/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Germanwings GmbH/Ronny Henning (Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli 2, 5 e 7 — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo — Durata del ritardo — Nozione di «orario di arrivo»)	20
2014/C 395/25	Causa C-532/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sofia Zoo/Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (Rinvio pregiudiziale — Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche — Regolamento (CE) n. 338/97 — Articolo 11 — Invalidità di una licenza di importazione limitata agli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità)	20

2014/C 395/26	Causa C-417/14 RX: Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 9 settembre 2014 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 10 luglio 2014 nella causa T-401/11 P, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commissione europea	21
2014/C 395/27	Causa C-367/14: Ricorso presentato il 25 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana	21
2014/C 395/28	Causa C-377/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 agosto 2014 — Ernst Radlinger e Helena Radlingerová/FINWAY a.s.	22
2014/C 395/29	Causa C-378/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 agosto 2014 — Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen /Tomislaw Trapkowski	24
2014/C 395/30	Causa C-403/14: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il 25 agosto 2014 «Vekos Trade» AD/Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika», Varna, pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite	24
2014/C 395/31	Causa C-413/14 P: Impugnazione proposta il 28 agosto 2014 da Intel Corporation avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione ampliata) del 12 giugno 2014, causa T-286/09, Intel Corporation/Commissione europea	25
2014/C 395/32	Causa C-431/14P: Impugnazione proposta il 19 settembre 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-52/12, Grecia/Commissione	27
2014/C 395/33	Causa C-449/14 P: Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dalla DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 luglio 2014, causa T-533/10, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione	27
2014/C 395/34	Causa C-450/14 P: Impugnazione proposta il 26 settembre 2014 dalla Koinonia tis Pliroforias Anoichtis Eidikes Anagkes — Isotis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-59/11, Isotis/Commissione	29
 Tribunale		
2014/C 395/35	Causa T-340/07 RENV: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione («Clausola compromissoria — Contratto relativo al contributo finanziario comunitario concesso a un progetto nell'ambito del programma eContent — Risoluzione del contratto da parte della Commissione — Rimborso dei costi ammissibili»)	31
2014/C 395/36	Causa T-498/11: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Modernizzazione di un sito Internet — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Criteri di aggiudicazione — Errori manifesti di valutazione — Domanda di risarcimento danni»)	31
2014/C 395/37	Causa T-601/11: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Giochi on line — Introduzione in Danimarca di tasse meno elevate per i giochi on line che per i casinò e le sale da gioco — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di determinate attività — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irrricevibilità»)	32

2014/C 395/38	Causa T-615/11: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Giochi on line — Introduzione in Danimarca di tasse meno elevate per i giochi on line che per i casinò e le sale da gioco — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di determinate attività — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irrricevibilità»)	33
2014/C 395/39	Causa T-669/11: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Spirlea/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documento proveniente dalla Germania nell'ambito di una procedura EU Pilot — Articolo 4, paragrafi 4 e 5 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Diniego di accesso — Violazione delle forme sostanziali — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico — Accesso parziale — Interesse pubblico prevalente»]	34
2014/C 395/40	Causa T-51/12: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA) («Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA — Uso effettivo del marchio — Decadenza parziale — Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)	34
2014/C 395/41	Cause riunite T-91/12 e T-280/12: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Flying Holding e a./Commissione [«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e di noleggio di aerotaxi — Rigetto della candidatura — Articolo 94, lettera b), del regolamento finanziario — Diritti della difesa — Articolo 134, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario — Ricorso di annullamento — Lettera di risposta a una domanda dei ricorrenti — Atto non impugnabile — Decisione di aggiudicazione — Mancanza di incidenza diretta — Irrricevibilità — Responsabilità extracontrattuale»]	35
2014/C 395/42	Causa T-132/12: Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA) [«Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA — Uso serio del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	36
2014/C 395/43	Causa T-171/12: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Peri/UAMI (Forma di un tenditore a vite) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un tenditore a vite — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	36
2014/C 395/44	Causa T-177/12: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Spraylat/ECHA («REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Decisione che impone un onere amministrativo — Proporzionalità»)	37
2014/C 395/45	Causa T-199/12: Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Euro-Link Consultants e European Profiles/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Progetto di supporto e diversificazione del turismo della Crimea — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile — Atto di conferma — Irrricevibilità parziale — Obbligo di motivazione — Criteri di aggiudicazione — Errore manifesto di valutazione — Sviamiento di potere — Parità di trattamento»)	38
2014/C 395/46	Causa T-306/12: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Spirlea/Commissione [«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Richieste di informazioni inviate dalla Commissione alla Germania nell'ambito di una procedura EU Pilot — Diniego di accesso — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico — Interesse pubblico prevalente — Accesso parziale — Obbligo di motivazione»]	38

2014/C 395/47	Causa T-445/12: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Koscher + Würtz/UAMI-Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS) [«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marchio nazionale denominativo anteriore Ka We — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedimento di ricorso — Portata dell'esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Ricorso presentato alla divisione di opposizione — Diniego di registrazione del marchio richiesto senza previo esame del presupposto dell'uso effettivo del marchio anteriore — Errore di diritto — Potere di riforma»]	39
2014/C 395/48	Causa T-474/12: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Giorgis/UAMI — Comigel (Forma di due boccali imballati) («Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario tridimensionale — Forma di due boccali imballati — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito tramite l'uso — Articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»)	40
2014/C 395/49	Causa T-484/12: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — CEWE Stiftung/UAMI (SMILECARD) («Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SMILECARD — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	41
2014/C 395/50	Causa T-490/12: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Arnoldo Mondadori Editore/UAMI — Grazia Equity (GRAZIA) [«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GRAZIA — Marchio nazionale figurativo anteriore GRAZIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 — Notorietà — Assenza di collegamento tra i marchi in quesitone»] .	41
2014/C 395/51	Causa T-516/12: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Ted-Invest/UAMI — Scandia Down (sensi scandia) [«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo sensi scandia — Marchio comunitario denominativo anteriore SCANDIA HOME — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	42
2014/C 395/52	Causa T-86/13 P: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Grazyte/Commissione [«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII allo Statuto — Periodo decennale di riferimento — Funzioni svolte presso un'organizzazione internazionale»]	43
2014/C 395/53	Causa T-222/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — B&S Europe/Commissione («Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi di breve periodo nell'interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell'aiuto esterno dell'Unione — Rigetto della candidatura — Criteri di selezione — Contratti divisi in parti — Progetto di riferimento — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Legittimo affidamento — Principio d'imparzialità — Principio del contraddittorio»)	43
2014/C 395/54	Causa T-256/13: Sentenza del Tribunale del 1° ottobre 2014 — Italia/Commissione («Politica sociale — Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù — Rimborso parziale del finanziamento versato — Non finanziabilità di alcune spese — Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni — Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»)	44

2014/C 395/55	Causa T-263/13: Sentenza del Tribunale del 1° ottobre 2014 — Lausitzer Fruchteverarbeitung/UAMI — Rivella International (holzmichel) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo holzmichel — Marchi internazionali figurativi anteriori Michel e Michel POWER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)	45
2014/C 395/56	Causa T-266/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Brainlab/UAMI (Curve) [«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Curve — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009»]	45
2014/C 395/57	Causa T-605/13: Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Alma-The Soul of Italian Wine/UAMI— Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) («Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marchio comunitario denominativo anteriore VIÑA SOL — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»)	46
2014/C 395/58	Causa T-614/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Romonta/Commissione («Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie concernenti l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni a titolo gratuito a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure di attuazione nazionali presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà professionale e libertà d'impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	47
2014/C 395/59	Causa T-629/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Molda/Commissione («Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà professionale e di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	47
2014/C 395/60	Causa T-630/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — DK Recycling und Roheisen/Commissione («Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	48
2014/C 395/61	Causa T-631/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Raffinerie Heide/Commissione («Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	49
2014/C 395/62	Causa T-634/13: Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissione («Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)	49
2014/C 395/63	Causa T-512/14: Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Green Source Poland/Commissione	50
2014/C 395/64	Causa T-565/14: Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — EEB/Commissione	51
2014/C 395/65	Causa T-575/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Larymnis Larko/Commissione	52

2014/C 395/66	Causa T-576/14: Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Larymnis LARKO/Commissione	53
2014/C 395/67	Causa T-639/14: Ricorso proposto il 22 agosto 2014 — DEI/Commissione	54
2014/C 395/68	Causa T-649/14: Ricorso proposto il 29 agosto 2014 — NTS Energie- und Transportsysteme/UAMI — Schütz (X-Windwerk)	55
2014/C 395/69	Causa T-661/14: Ricorso proposto l'11 settembre 2014 — Repubblica di Lettonia/Commissione europea	56
2014/C 395/70	Causa T-663/14: Ricorso proposto il 10 settembre 2014 — International Gaming Projects/UAMI . .	57
2014/C 395/71	Causa T-667/14: Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Slovenia/Commissione	58
2014/C 395/72	Causa T-677/14: Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Biogaran/Commissione	59
2014/C 395/73	Causa T-686/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione	60
2014/C 395/74	Causa T-702/14: Ricorso proposto il 21 settembre 2014 — Hamas/Consiglio	61

Tribunale della funzione pubblica

2014/C 395/75	Causa F-12/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 — CQ/Parlamento [Funzione pubblica — Agenti temporanei — Agenti interpreti di conferenza (AIC) — Articolo 90 del RAA — Molestie psicologiche — Articolo 12 bis dello Statuto — Norme interne relative al comitato consultivo sulle molestie e la loro prevenzione sul lavoro — Riservatezza dei lavori di detto comitato — Errori manifesti di valutazione)	63
2014/C 395/76	Causa F-91/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 1° ottobre 2014 — DF/Commissione (Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Spese di viaggio — Distacco del ricorrente nel paese di cui ha la cittadinanza — Condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII dello Statuto)	63
2014/C 395/77	Causa F-100/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2014 — Julien-Malvy e a./SEAE (Funzione pubblica — Remunerazione — Personale del SEAE assegnato a un paese terzo — Decisione dell'APN che modifica l'elenco dei paesi terzi per i quali le condizioni di vita sono equivalenti a quelle abituali nell'Unione — Atto di portata generale — Ricevibilità del ricorso — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Soppressione)	64
2014/C 395/78	Causa F-101/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2014 — Osorio e a./SEAE (Funzione pubblica — Retribuzione — Personale del SEAE assegnato a un paese terzo — Decisione dell'APN di modificare l'elenco dei paesi terzi per i quali le condizioni di vita sono equivalenti a quelle abituali nell'Unione — Atto di portata generale — Ricevibilità del ricorso — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Soppressione)	65
2014/C 395/79	Causa F-117/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 settembre 2014 — Wahlström/ Frontex (Funzione pubblica — Personale di Frontex — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Procedura di rinnovo — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Diritto al contraddittorio — Violazione — Influenza sul contenuto della decisione)	65

2014/C 395/80	Causa F-120/13: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 — KE (*)/AFE (Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Personale di agenzia — Riduzione del personale — Quadro finanziario pluriennale dell'AFE — Soppressione di due posti della tabella dell'organico — Rispetto delle formalità essenziali — Diritto al contraddittorio — Direttive interne — Interesse del servizio)	66
2014/C 395/81	Causa F-149/12: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione (Funzione pubblica — Invalidità — Indennità di invalidità — Decurtazione operata sull'indennità di invalidità)	66
2014/C 395/82	Causa F-111/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 — Prigent/Commissione (Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorsi generali EPSO/AD/230/12 (AD 5) e EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Condizione di ammissibilità relativa all'esperienza professionale del concorso EPSO/AD/231/12 (AD 7) non soddisfatta — Riassegnazione al concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Iscrizione sull'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Interesse ad agire — Tardività del reclamo — Domande di riesame successive)	67
2014/C 395/83	Causa F-37/14: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 settembre 2014 — Ojamaa/Parlamento (Funzione pubblica — Funzionari — Autorità investita del potere di nomina — Atto lesivo — Irricevibilità manifesta)	68
2014/C 395/84	Causa F-77/14: Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Consiglio	68
2014/C 395/85	Causa F-108/13: Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2014 — Loescher/Consiglio	69

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA

Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

(2014/C 395/01)

Ultima pubblicazione

GU C 388 del 3.11.2014

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 380 del 27.10.2014

GU C 372 del 20.10.2014

GU C 361 del 13.10.2014

GU C 351 del 6.10.2014

GU C 339 del 29.9.2014

GU C 329 del 22.9.2014

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-114/12) ⁽¹⁾

(Ricorso di annullamento — Azione esterna dell'Unione europea — Accordi internazionali — Protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione — Negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d'Europa — Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati — Articolo 3, paragrafo 2, TFUE — Competenza esterna esclusiva dell'Unione)

(2014/C 395/02)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Hetsch, L. Gussetti e J. Samnadda, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e D. Warin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, J.-P. Hix, F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer, D. Hadroušek e J. Králová, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, B. Beutler e N. Graf Vitzthum, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar, B. Majczyna, M. Drwięcki e E. Gromnicka, successivamente gli ultimi tre, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, assistita da R. Palmer, barrister)

Dispositivo

- 1) *La decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla partecipazione dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d'Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva è annullata.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *Le spese della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché del Parlamento europeo restano a loro carico.*

⁽¹⁾ GU C 138 del 12.5.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 — Commissione europea/Regno di Spagna

(Causa C-127/12) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Libera circolazione dei capitali — Articoli 21 TFUE e 63 TFUE — Accordo SEE — Articoli 28 e 40 — Imposte sulle successioni e sulle donazioni — Ripartizione delle competenze fiscali — Discriminazione tra residenti e non residenti — Discriminazione in funzione del luogo in cui è situato il bene immobile — Onere della prova)

(2014/C 395/03)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Roels, R. Lyal e F. Jimeno Fernández, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Dispositivo

- 1) Il Regno di Spagna, consentendo di introdurre differenze nel trattamento fiscale delle donazioni e delle successioni tra gli aventi causa e i donatori residenti in Spagna e quelli che non vi risiedono, tra i de cuius che risiedevano in Spagna e quelli che non vi risiedevano e tra le donazioni e le simili alienazioni di beni immobili situati nel territorio spagnolo e di quelli situati all'estero, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 63 TFUE e 40 dell'Accordo sullo spazio economico europeo, del 2 maggio 1992.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 126 del 28.04.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica francese

(Causa C-237/12) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 91/676/CEE — Articolo 5, paragrafo 4 — Allegato II, A, punti da 1 a 3 e 5 — Allegato III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2 — Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Periodi di applicazione al terreno — Capacità dei depositi per gli effluenti da allevamento — Restrizioni all'applicazione al terreno — Divieto di applicazione sui terreni in forte pendenza o sui terreni gelati o innevati — Non conformità della normativa nazionale)

(2014/C 395/04)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Manhaeve, B. Simon e J. Hottiaux, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, S. Menez et D. Colas, agenti)

Dispositivo

- 1) Non avendo adottato misure necessarie al fine di garantire l'attuazione completa e corretta di tutti i requisiti posti a suo carico dall'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, in combinato disposto con gli allegati II, A, punti da 1 a 3 e 5, nonché III, paragrafi 1, punti da 1 a 3, e 2, di tale direttiva, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tale direttiva, in quanto, ai sensi della normativa nazionale adottata al fine di assicurare l'attuazione della medesima:

- non sono previsti periodi di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo I per le grandi colture seminate in autunno nonché per le superfici prative seminate da più di sei mesi;
- il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo I per le grandi colture seminate in primavera è limitato ai mesi di luglio e agosto;
- il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le grandi colture seminate in autunno è circoscritto al periodo dal 1° novembre al 15 gennaio e il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo III per le stesse colture non è prolungato oltre il 15 gennaio;
- il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le grandi colture seminate in primavera non è prolungato oltre il 15 gennaio;
- il periodo di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo II per le superfici prative seminate da più di sei mesi è previsto solo a partire dal 15 novembre e il divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti di tipo III per dette superfici prative e nelle regioni montane non è prolungato fino alla fine del mese di febbraio;
- fino al 1° luglio 2016, è sempre possibile che il calcolo delle capacità di deposito tenga conto di un calendario di divieto di applicazione al terreno dei fertilizzanti non conforme ai requisiti di tale direttiva;
- il deposito sul terreno di letame di paglia compatto è autorizzato per una durata di dieci mesi;
- tale normativa non fa in modo che gli agricoltori e le autorità di controllo siano in grado di calcolare correttamente la quantità di azoto che può essere applicata al terreno al fine di garantire l'equilibrio della fertilizzazione;
- per quanto riguarda le vacche da latte, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di una quantità di azoto prodotto che non tiene conto dei diversi livelli di produzione di latte e in base a un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;
- per quanto riguarda gli altri bovini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;
- per quanto riguarda i suini, non sono fissati valori di rilascio di azoto per gli effluenti solidi;
- per quanto riguarda il pollame, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un erronéo coefficiente di volatilizzazione del 60 %;
- per quanto riguarda gli ovini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;
- per quanto riguarda i caprini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;
- per quanto riguarda gli equini, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 30 %;
- per quanto riguarda i conigli, i valori di rilascio di azoto sono fissati sulla base di un coefficiente di volatilizzazione del 60 %;
- tale normativa non comporta criteri chiari, precisi e oggettivi, conformemente a quanto richiesto dal principio della certezza del diritto, relativamente alle condizioni di applicazione di fertilizzanti sui terreni in forte pendenza, e;
- l'applicazione di fertilizzanti di tipo I e III sui terreni gelati, l'applicazione di fertilizzanti di tipo I sui terreni innevati, l'applicazione di fertilizzanti sui terreni gelati solo in superficie per effetto di un'alternanza di gelo e disgelo nell'arco di 24 ore nonché l'applicazione sui terreni gelati di letame di paglia compatto e di compost di effluenti da allevamento sono autorizzate.

- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) La Repubblica francese è condannata alle spese.

(¹) GU C 217 del 21.7.2012.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 — YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH/Commissione europea

(Causa C-408/12 P) (¹)

(Impugnazione — Intese — Mercati delle cerniere lampo e degli altri sistemi di chiusura nonché delle macchine da posa — Responsabilità successive — Massimale dell'ammenda previsto dalla legge — Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 — Nozione di «impresa» — Responsabilità personale — Principio di proporzionalità — Moltiplicatore di dissuasione)

(2014/C 395/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: YKK Corp., YKK Holding Europe BV, YKK Stocko Fasteners GmbH (rappresentanti: D. Arts, W. Devroe, E. Winter e F. Miotto, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e R. Sauer, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea YKK e a./Commissione (EU:T:2012:322) è annullata per quanto concerne l'applicazione, ai fini della determinazione dell'importo massimo dell'ammenda, nell'ambito della cooperazione all'interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam nel mercato delle chiusure in metallo e plastica e delle macchine da posa, di un massimale del 10 % calcolato sulla base del fatturato del gruppo YKK nell'anno precedente all'adozione della decisione C(2007) 4257 definitivo della Commissione, del 19 settembre 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo [81 CE] (caso COMP/39.168 — PO/Articoli di merceria in metallo e plastica: Sistemi di chiusura), per quanto riguarda il periodo dell'infrazione per la quale la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l'unica responsabile.
- 2) Per il resto, l'impugnazione è respinta.
- 3) L'articolo 2, paragrafo 2, di detta decisione C(2007) 4257 definitivo è annullato per quanto riguarda il calcolo dell'ammenda di cui la YKK Stocko Fasteners GmbH è stata ritenuta l'unica responsabile nell'ambito della cooperazione all'interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam.
- 4) L'ammenda inflitta alla YKK Stocko Fasteners GmbH per l'infrazione di cui essa è esclusivamente responsabile, nell'ambito della cooperazione all'interno dei circoli di Basilea-Wuppertal e di Amsterdam, è fissata in EUR 2 792 800.
- 5) La YKK Corporation, la YKK Holding Europe BV e la YKK Stocko Fasteners GmbH sono condannate a sopportare le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Commissione europea attinenti sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.
- 6) La Commissione europea è condannata a sopportare un quarto delle proprie spese relative sia al procedimento di primo grado sia al procedimento di impugnazione.

(¹) GU C 343 del 10.11.2012.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Schiebel Aircraft GmbH/Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

(Causa C-474/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei lavoratori — Non discriminazione — Articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE — Tutela degli interessi essenziali della sicurezza di uno Stato membro — Normativa di uno Stato membro che prevede che i rappresentanti legali di una società che esercita in detto Stato nel commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico debbano possedere la cittadinanza di detto Stato membro)

(2014/C 395/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti

Ricorrente: Schiebel Aircraft GmbH

Convenuto: Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend

Dispositivo

Gli articoli 45 TFUE e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che impone alle società che intendono esercitare attività nell'ambito del commercio di armi e munizioni militari e in quello della mediazione nell'acquisto e nella vendita di queste ultime il requisito che i membri dei loro organi di rappresentanza legale o il loro socio direttore commerciale con poteri di rappresentanza abbiano la cittadinanza di tale Stato membro. Spetta ciò nondimeno al giudice del rinvio verificare se lo Stato membro che intende avvalersi dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE al fine di giustificare siffatta normativa possa dimostrare che è necessario ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di sicurezza.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 — Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Repubblica francese (C-533/12 P), Repubblica francese/Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (C-536/12 P)

(Cause riunite C-533/12 P e C-536/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Aiuto alla ristrutturazione — Margine di discrezionalità della Commissione europea — Portata del controllo giurisdizionale del Tribunale dell'Unione europea — Criterio dell'investitore privato in un'economia di mercato — Necessità di un'analisi settoriale e geografica — Prassi sufficientemente consolidata — Razionalità economica a lungo termine — Versamento di indennità complementari di licenziamento)

(2014/C 395/07)

Lingua processuale: il francese

Parti

(Causa C-533/12 P)

Ricorrente: Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprévôte, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati), Commissione europea, Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, N. Rouam e J. Rossi, agenti)

(Causa C-536/12 P)

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Rossi, agenti)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS (rappresentanti: S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz, avvocati), Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA (rappresentanti: A. Winckler e F.-C. Laprèvote, avvocati)

Dispositivo

- 1) *Le impugnazioni sono respinte.*
- 2) *La Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA e la Repubblica francese sono condannate a farsi carico delle proprie spese nonché, in parti uguali, di quelle sostenute dalla Corsica Ferries France SAS.*

⁽¹⁾ GU C 32 del 2.2.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky — Slovacchia) — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

(Causa C-543/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 91/477/CEE — Rilascio della carta europea d'arma da fuoco — Normativa nazionale che riserva il rilascio di una carta siffatta ai soli detentori di armi da fuoco per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo)

(2014/C 395/08)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Michal Zeman

Convenuto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

Dispositivo

La direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consente il rilascio di una carta europea d'arma da fuoco unicamente a coloro che detengono un'arma per finalità di pratica della caccia o del tiro sportivo.

⁽¹⁾ GU C 63 del 2.3.2013.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa — Lettonia) — Air Baltic Corporation AS/Valsts robežsardze

(Causa C-575/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 810/2009 — Articoli 24, paragrafo 1 e 34 — Visto uniforme — Annullamento o revoca di un visto uniforme — Validità di un visto uniforme apposto su un documento di viaggio annullato — Regolamento (CE) n. 562/2006 — Articoli 5, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1 — Verifiche di frontiera — Condizioni d'ingresso — Normativa nazionale che richiede un visto valido apposto su un documento di viaggio valido)

(2014/C 395/09)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Administratīvā apgabaltiesa

Parti

Ricorrente: Air Baltic Corporation AS

Convenuto: Valsts robežsardze

Dispositivo

- 1) Gli articoli 24, paragrafo 1, e 34 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), devono essere interpretati nel senso che l'annullamento, da parte di un'autorità di un paese terzo, di un documento di viaggio non comporta, ipso iure, l'invalidità di un visto uniforme apposto su tale documento.
- 2) Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), come modificato dal regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, dev'essere interpretato nel senso che esso non subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio degli Stati membri alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.
- 3) Il combinato disposto dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 562/2006, come modificato dal regolamento n. 265/2010, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che subordina l'ingresso di cittadini di paesi terzi nel territorio dello Stato membro interessato alla condizione che, al momento della verifica di frontiera, il visto valido presentato sia necessariamente apposto su un documento di viaggio valido.

⁽¹⁾ GU C 38 del 9.2.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs/GMAC UK PLC

(Causa C-589/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma — Effetto diretto — Riduzione della base imponibile — Realizzazione di due operazioni riguardanti gli stessi beni — Cessioni di beni — Autovetture vendute a rate, di cui si riprende possesso, e rivendute all'asta — Abuso di diritto)

(2014/C 395/10)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrenti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Convenuta: GMAC UK PLC

Dispositivo

L'articolo 11, parte C, paragrafo 1, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle del procedimento principale, uno Stato membro non può vietare ad un soggetto passivo di avvalersi dell'effetto diretto di tale disposizione riguardo ad un'operazione, con la motivazione che tale soggetto passivo può avvalersi delle disposizioni del diritto nazionale riguardo ad un'altra operazione relativa ai medesimi beni e che l'applicazione cumulata di tali disposizioni condurrebbe ad un risultato fiscale complessivo che né il diritto nazionale né la sesta direttiva 77/388, ove applicati separatamente a tali operazioni, produrrebbero né perseguirebbero.

⁽¹⁾ GU C 71 del 9.3.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — Simon, Evers & Co GmbH/Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-21/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Politica commerciale — Dazi antidumping — Regolamento (CE) n. 499/2009 — Validità — Prodotti di importazione originari della Cina — Importazione degli stessi prodotti spediti dalla Thailandia — Elusione — Prova — Rifiuto di cooperazione)

(2014/C 395/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Simon, Evers & Co GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Dispositivo

Dall'esame della questione presentata dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Thailandia.

(¹) GU C 114 del 20.4.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Wedding — Germania) — eco cosmetics GmbH & Co. KG/Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH/Tetyana Bonchyk (C-120/13)

(Cause riunite C-119/13 e C-120/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento — Insussistenza di notificazione valida — Effetti — Ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva — Opposizione — Riesame in casi eccezionali — Termini)

(2014/C 395/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Wedding

Parti

Ricorrenti: eco cosmetics GmbH & Co. KG (C-119/13), Raiffeisenbank St. Georgen reg. Gen. mbH (C-120/13)

Convenute: Virginie Laetitia Barbara Dupuy (C-119/13), Tetyana Bonchyk (C-120/13)

Dispositivo

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, deve essere interpretato nel senso che i procedimenti di cui agli articoli da 16 a 20 del medesimo regolamento non sono applicabili quando risulti che un'ingiunzione di pagamento europea non è stata notificata in conformità delle norme minime stabilite agli articoli da 13 a 15 del citato regolamento.

Quando siffatta irregolarità venga alla luce soltanto dopo la dichiarazione di esecutività di un'ingiunzione di pagamento europea, il convenuto deve avere la possibilità di denunciare detta irregolarità, la quale deve, qualora debitamente dimostrata, determinare l'invalidità di tale dichiarazione di esecutività.

(¹) GU C 164 dell'8.6.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituania) — Nickel & Goeldner Spedition GmbH/«Kintra» UAB

(Causa C-157/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «azione derivante da una procedura d'insolvenza e ad essa strettamente connessa» — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) — Nozione di «fallimento» — Azione di pagamento di un credito esperita dal curatore — Credito sorto da un trasporto internazionale di merci — Rapporti tra i regolamenti nn. 1346/2000 e 44/2001 e la convenzione concernente il trasporto internazionale di merci su strada (CMR))

(2014/C 395/13)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: Nickel & Goeldner Spedition GmbH

Convenuta: «Kintra» UAB

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi di tale disposizione, l'azione di pagamento di un credito fondato sulla fornitura di servizi di trasporto, esperita dal curatore di un'impresa in fallimento, designato nell'ambito di una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato membro e diretta contro il beneficiario di tali servizi, stabilito in un altro Stato membro.
- 2) L'articolo 71 del regolamento n. 44/2001 dev'essere interpretato nel senso che, nell'ipotesi in cui una controversia rientri nell'ambito di applicazione sia di tale regolamento sia della convenzione concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, come modificata dal protocollo firmato a Ginevra il 5 luglio 1978, uno Stato membro può, conformemente all'articolo 71, paragrafo 1, di detto regolamento, applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale previste dall'articolo 31, paragrafo 1, di tale convenzione.

⁽¹⁾ GU C 156 dell'1.6.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Slovenia) — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.

(Causa C-162/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «circolazione dei veicoli» — Incidente causato nel cortile di una casa colonica da un trattore munito di rimorchio)

(2014/C 395/14)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Damijan Vnuk

Convenuta: Zavarovalnica Triglav d.d.

Dispositivo

L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella sua nozione di «circolazione dei veicoli» qualunque uso di un veicolo che sia conforme alla funzione abituale dello stesso. Potrebbe dunque rientrare in detta nozione la manovra di un trattore nel cortile di una casa colonica per immettere in un fienile il rimorchio di cui è munito, com'è accaduto nel procedimento principale, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 156 dell'1.6.2013.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — API — Anonima Petroli Italiana SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-184/13), ANCC-Coop — Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e.a. (C-185/13), Air Liquide Italia SpA e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-186/13), Confetra — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Osservatorio sulle Attività di Trasporto, Ministero dello Sviluppo economico (C-187/13), Esso Italiana Srl/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-194/13), Confindustria — Confederazione generale dell'industria italiana e.a./Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-195/13), Autorità garante della concorrenza e del mercato/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico (C-208/13)

(Cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto su strada — Importo dei costi minimi d'esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati — Associazione d'impresa — Restrizione di concorrenza — Obiettivo d'interesse generale — Sicurezza stradale — Proporzionalità)

(2014/C 395/15)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti

(Causa C-184/13)

Ricorrente: API — Anonima Petroli Italiana SpA

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico

con l'intervento di: FEDIT — Federazione Italiana Trasportatori, Bertani Remo di Silvio Bertani e C. Srl, Transfrigoroute Italia Assotir, Confartigianato Trasporti

(Causa C-185/13)

Ricorrenti: ANCC-Coop — Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori, ANCD — Associazione Nazionale Cooperative Dettaglianti, Sviluppo Discount SpA, Centrale Adriatica Soc. coop., Coop Consorzio Nord Ovest Soc. cons. arl, Coop Italia Consorzio Nazionale non Alimentari Soc. coop., Coop Centro Italia Soc. coop., Tirreno Logistica Srl, Unicoop Firenze Soc. coop., Conad — Consorzio Nazionale Dettaglianti Soc. coop., Conad Centro Nord Soc. coop., Commercianti Indipendenti Associati Soc. coop., Conad del Tirreno Soc. coop., Pac2000A Soc. coop., Conad Adriatico Soc. coop., Conad Sicilia Soc. coop., Sicilconad Mercurio Soc. coop.

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico, Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, Osservatorio sulle attività di autotrasporto, Autorità garante della concorrenza e del mercato

con l'intervento di: Unatras — Unione Nazionale Associazioni Autostradaspazio Merci, Brt SpA, Coordinamento Interprovinciale FAI, FIAP — Federazione Italiana Autotrasporti Professionali

(Causa C-186/13)

Ricorrenti: Air Liquide Italia SpA e.a., Omniatransit Srl, Rivoira SpA, SIAD — Società Italiana Acetilene e Derivati SpA

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico,

con l'intervento di: TSE Group Srl

(Affaire C-187/13)

Ricorrenti: Confetra — Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica, Fedespedi — Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali, Assologistica — Associazione Italiana Imprese di Logistica Magazzini Generali Frigoriferi Terminal Operators Portuali, FISI — Federazione Italiana Spedizionieri Industriali, Federagenti — Federazione Nazionale Agenti Raccomandatori Marittimi e Mediatori Marittimi, Assofer — Associazione Operatori Ferroviari e Intermodali, Anama — Associazione Nazionale Agenti Merci Aeree, ACA Trasporti Srl, Automerci Srl, Eurospedi Srl, Safe Watcher Srl, Sogemar SpA, Number 1 Logistic Group SpA

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Osservatorio sulle Attività di Trasporto, Ministero dello Sviluppo economico

con l'intervento di: Legacoop Servizi, Mancinelli Due Srl, Intertrasporti Srl, Confartigianato Trasporti

(Causa C-194/13)

Ricorrente: Esso Italiana Srl

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico,

con l'intervento di: Autosped G SpA, Transfrigoroute Italia Assotir, Confartigianato Trasporti

(Causa C-195/13)

Ricorrenti: Confindustria — Confederazione generale dell'industria italiana, Unione Petrolifera, AITEC — Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, ANCE — Associazione Nazionale Costruttori Edili, ANFIA — Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, Assocarta — Associazione Italiana Fra Industriali della Carta Cartoni e Paste per Carta, Assografici — Associazione Nazionale Italiana Industrie Grafiche Cartotecniche e Trasformatrici, Assovetro — Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro, Confederazione Italiana Armatori, Confindustria Ceramica, Federacciai — Federazione imprese siderurgiche italiane, Federalimentare — Federazione Italiana Industria Alimentare, Federchimica — Federazione Nazionale Industria Chimica, Italmopa — Associazione Industriale Mugnai d'Italia, Burgo Group SpA, Cartesar SpA, Carteria Lucchese SpA, Cartiera del Garda SpA, Cartiera Modesto Cardella SpA, Eni SpA, Polimeri Europa SpA, Reno De Medici SpA, Sca Packaging Italia SpA, Shell Italia SpA, Sicem Saga SpA, Tamoil Italia SpA, Totalerg SpA

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico,

con l'intervento di: FEDIT — Federazione Italiana Trasporti, Autosped G SpA, Consorzio Trasporti Europei Genova, Transfrigoroute Italia Assotir, Coordinamento Interprovinciale FAI, FIAP — Federazione Italiana Autotrasporti Professionali, Semenzin Fabio Autotrasporti, Conftrasporto, Confederazione generale italiana dell'artigianato

(Causa C-208/13)

Ricorrente: Autorità garante della concorrenza e del mercato

Convenuti: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dello Sviluppo economico

con l'intervento di: Legacoop Servizi, Mancinelli Due Srl, Intertrasporti Srl, Roquette Italia SpA, Coordinamento Interprovinciale FAI, Conftrasporto, Confartigianato Trasporti, Transfrigoroute Italia Assotir, FIAP — Federazione Italiana Autotrasporti Professionali

Dispositivo

L'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per il conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-192/13 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

(2014/C 395/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Dispositivo

1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Spagna/Commissione (T-235/11, EU:T:2013:49) è annullata.

2) La decisione C (2011) 1023 definitivo della Commissione, del 18 febbraio 2011, recante riduzione dell'aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Fornitura e montaggio di materiali ferroviari sulla linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Madrid-Lleida» (CCI 1999.ES.16.C.PT.001), «Linea ferroviaria di alta velocità Madrid-Barcellona. Tratto Lleida-Martorell (piattaforma, prima fase)» (CCI 2000.ES.16.C.PT.001), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Accesso ferroviario alla nuova stazione di Saragozza» (CCI 2000.ES.16.C.PT.003), «Linea di alta velocità Madrid-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell. Sottotratto X-A (Olérdola-Avinyonet del Penedés)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.007), «Nuovo accesso ferroviario della linea di alta velocità a Levante. Sottotratto La Gineta-Albacete (piattaforma)» (CCI 2004.ES.16.C.PT.014), è annullata.

- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado, sia nell'ambito della presente impugnazione.*

(¹) GU C 178 del 22.6.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 — Regno di Spagna/Commissione europea

(Causa C-197/13 P) (¹)

(Impugnazione — Fondo di coesione — Riduzione del contributo finanziario — Adozione della decisione da parte della Commissione europea — Esistenza di un termine — Inosservanza del termine impartito — Conseguenze)

(2014/C 395/17)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: S. Pardo Quintillán e D. Recchia, agenti)

Dispositivo

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Spagna/Commissione (T-540/10, EU:T:2013:47) è annullata.*
- 2) *La decisione C (2010) 6154 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante riduzione dell'aiuto del Fondo di coesione alle fasi di progetto rubricate «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-A» (CCI 2001.ES.16.C.PT.005), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto X-B (Avinyonet del Penedés-Sant Sadurní d'Anoia)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.008), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratti XI-A e XI-B (Sant Sadurní d'Anoia-Gelida)» (CCI 2001.ES.16.C.PT.009), «Linea di alta velocità Madrid-Saragozza-Barcellona-Frontiera francese. Tratto Lleida-Martorell (Piattaforma). Sottotratto IX-C» (CCI 2001.ES.16.C.PT.010), è annullata.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese del Regno di Spagna e le proprie spese, sia nel procedimento di primo grado sia nell'ambito della presente impugnazione.*

(¹) GU C 178 del 22.6.2013

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-211/13) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Articolo 63 TFUE — Libera circolazione di capitali — Imposta sulle successioni e donazioni — Normativa nazionale che prevede un abbattimento più elevato in caso di residenza sul territorio dello Stato membro del defunto, al momento del decesso, del donatore o del beneficiario — Oggetto del ricorso per inadempimento — Restrizione — Giustificazione)

(2014/C 395/18)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: W. Mölls e W. Roels, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e A. Wiedmann, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente)

Dispositivo

- 1) *Adottando e mantenendo in vigore le disposizioni legislative per effetto delle quali, nell'applicazione delle imposte di successione e donazione con riguardo ad un immobile sito in Germania, viene concesso un abbattimento meno elevato qualora il de cuius, alla data del decesso, ovvero il donatore alla data di effettuazione della donazione, e il beneficiario, alla data del fatto generatore dell'imposta, risiedano in un altro Stato membro, laddove un abbattimento considerevolmente più elevato viene concesso qualora almeno una delle parti risieda in Germania alle date medesime, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti a norma dell'articolo 63 TFUE.*
- 2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*
- 3) *Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 171 del 15.6.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Provincie Antwerpen/Belgacom NV van publiek recht (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13)

(Cause riunite C-256/13 e C-264/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 6 — Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso delle frequenze radio e dei numeri e obblighi specifici — Articolo 13 — Contributi per la concessione di diritti d'uso e di diritti di installare strutture — Normativa regionale che impone alle imprese il pagamento di un'imposta sugli stabilimenti)

(2014/C 395/19)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Antwerpen

Parti

Ricorrente: Provincie Antwerpen

Convenute: Belgacom NV van publiek recht (C-256/13), Mobistar NV (C-264/13)

Dispositivo

Gli articoli 6 e 13 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), devono essere interpretati nel senso che non ostano a che gli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica siano assoggettati, in ragione della presenza sul suolo pubblico o privato di torri, piloni o antenne di radiotelefonía mobile necessari alla loro attività, ad un'imposta generale sugli stabilimenti.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento promosso da X

(Causa C-318/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 79/7/CEE — Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale — Assicurazione contro gli infortuni dei lavoratori dipendenti — Entità di un risarcimento forfettario per lesioni permanenti — Calcolo attuariale fondato sulla speranza di vita media in base al sesso del beneficiario del risarcimento — Violazione sufficientemente qualificata del diritto dell'Unione)

(2014/C 395/20)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parte nel procedimento principale

X

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che preveda, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, l'applicazione, quale fattore attuariale, della differenza di speranza di vita tra gli uomini e le donne, laddove l'applicazione di tale fattore faccia sì che il risarcimento versato una tantum a titolo di tale prestazione risulti inferiore, quando sia concesso ad un uomo, rispetto a quello che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga.
- 2) Spetta al giudice del rinvio valutare se ricorrano i requisiti necessari affinché sorga la responsabilità dello Stato membro. Parimenti, per quanto attiene alla questione se la normativa nazionale oggetto del procedimento principale costituisca violazione «sufficientemente qualificata» del diritto dell'Unione, il giudice medesimo dovrà prendere in considerazione, segnatamente, il fatto che la Corte non si sia ancora pronunciata sulla liceità della rilevanza di un fattore fondato sulla speranza di vita media in base al sesso ai fini della determinazione di una prestazione versata in base ad un regime previdenziale istituito ex lege e ricompreso nella sfera di applicazione della direttiva 79/7. Il giudice del rinvio dovrà parimenti tener conto della facoltà riconosciuta agli Stati membri dal legislatore dell'Unione, espressa nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, nonché dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Il giudice medesimo dovrà inoltre considerare che la Corte ha dichiarato, in data 1° marzo 2011 (C-236/09, EU:C:2011:100), che la prima di tali disposizioni è invalida, in quanto viola il principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne.

⁽¹⁾ GU C 233 del 10.8.2013.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles — Belgio) — Burgo Group SpA/Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA

(Causa C-327/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Nozione di «dipendenza» — Gruppo di società — Dipendenza — Diritto di aprire una procedura secondaria di insolvenza — Criteri — Persona autorizzata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza)

(2014/C 395/21)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: Burgo Group SpA

Convenuti: Illochroma SA, in liquidazione, Jérôme Theetten, in qualità di liquidatore della società Illochroma SA

Dispositivo

- 1) *L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev'essere interpretato nel senso che, in caso di messa in liquidazione di una società in uno Stato membro diverso da quello dove essa ha la sua sede legale, detta società può essere oggetto anche di una procedura secondaria di insolvenza nell'altro Stato membro, dove essa ha la sua sede legale e dove è dotata di personalità giuridica.*
- 2) *L'articolo 29, lettera b), del regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che la questione di sapere quale persona o autorità sia legittimata a chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza deve essere valutata sulla base del diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata chiesta l'apertura di detta procedura. Tuttavia, il diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria di insolvenza non può essere limitato ai soli creditori domiciliati o aventi la loro sede sociale nello Stato membro nel quale si trova la dipendenza in questione ovvero ai soli creditori il cui credito derivi dall'esercizio di tale dipendenza.*
- 3) *Il regolamento n. 1346/2000 deve essere interpretato nel senso che, quando la procedura principale di insolvenza è una procedura di liquidazione, la presa in considerazione di criteri di opportunità da parte del giudice al quale è chiesto l'avvio di una procedura secondaria di insolvenza rientra nel diritto nazionale dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura di detta procedura. Tuttavia, gli Stati membri, nel determinare le condizioni per l'apertura di una procedura secondaria, devono rispettare il diritto dell'Unione e, in particolare, i principi generali di quest'ultimo nonché le disposizioni del regolamento n. 1346/2000.*

(¹) GU C 226 del 3.8.2013.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) 4 settembre 2014 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-351/13) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/74/CE — Articoli 3 e 5, paragrafo 2 — Allevamento di galline ovaiole — Gabbie non modificate — Divieto — Allevamento di galline ovaiole in gabbie non conformi ai requisiti risultanti da tale direttiva)

(2014/C 395/22)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Marcouilli e B. Schima, agenti)

Convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti: I.-K. Chalikias, E. Leftheriotou e M. Tassopoulou, agenti)

Dispositivo

- 1) *La Repubblica ellenica, non avendo garantito che, a partire dal 1° gennaio 2012, le galline ovaiole non fossero più allevate in gabbie non modificate, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli articoli 3 e 5, paragrafo 2, della direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole.*
- 2) *La Repubblica ellenica è condannata alle spese.*

(¹) GU C 260 del 7.09.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vilniaus apygardos administracinis teismas — Lituania) — «Baltlanta» UAB/Lietuvos valstybė

(Causa C-410/13) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Fondi strutturali — Coesione economica, sociale e territoriale — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 38 — Regolamento (CE) n. 2792/1999 — Articolo 19 — Pesca — Procedimento giudiziario a livello nazionale — Obbligo dello Stato membro di adottare le misure necessarie per garantire la corretta esecuzione della decisione relativa alla concessione del contributo in esito al procedimento giudiziario)

(2014/C 395/23)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parti

Ricorrente: «Baltlanta» UAB

Convenuto: Lietuvos valstybė

Con l'intervento di: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Dispositivo

L'articolo 38, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, come modificato dal regolamento (CE) n. 2369/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, nonché le sezioni 6 e 7 degli orientamenti sulla chiusura degli interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali, adottati con decisione della Commissione COM(2006)3424 definitivo, del 1° agosto 2006, devono essere interpretati nel senso che essi non obbligano le autorità pubbliche interessate né ad informare la Commissione europea della pendenza di un procedimento giudiziario vertente su una decisione amministrativa relativa all'ammissibilità di una domanda di contributo finanziario, come quella in esame nel procedimento principale, né ad adottare le misure necessarie al fine di riservare i fondi previsti per il suddetto contributo e la cui concessione forma oggetto del suddetto procedimento, fino a quando la questione relativa a tale concessione sia stata definitivamente decisa.

(¹) GU C 284 del 28.9.2013.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Salzburg — Austria) — Germanwings GmbH/Ronny Henning

(Causa C-452/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Trasporto aereo — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Articoli 2, 5 e 7 — Diritto a compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato di un volo — Durata del ritardo — Nozione di «orario di arrivo»)

(2014/C 395/24)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Salzburg

Parti

Ricorrente: Germanwings GmbH

Convenuto: Ronny Henning

Dispositivo

Gli articoli 2, 5 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, devono essere interpretati nel senso che la nozione di «orario di arrivo», utilizzata per determinare l'entità del ritardo subito dai passeggeri di un volo, indica il momento in cui si apre almeno uno dei portelloni dell'aeromobile, posto che, in tale momento, i passeggeri sono autorizzati a lasciare il velivolo.

⁽¹⁾ GU C 325 del 9.11.2013.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Ungheria) — Sofia Zoo/Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

(Causa C-532/13) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Protezione di specie della flora e della fauna selvatiche — Regolamento (CE) n. 338/97 — Articolo 11 — Invalidità di una licenza di importazione limitata agli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità)

(2014/C 395/25)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: Sofia Zoo

Convenuta: Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, deve essere interpretato nel senso che la licenza di importazione che non osservi i presupposti di tale regolamento deve essere considerata invalida unicamente nella parte in cui riguarda gli esemplari di animali cui è effettivamente applicabile il motivo di invalidità di tale licenza di importazione. Tali esemplari sono pertanto gli unici a dover costituire l'oggetto di un sequestro, ed eventualmente di una confisca, da parte dell'autorità competente dello Stato membro in cui si trovano.

(¹) GU C 15 del 18.1.2014.

Decisione della Corte (Sezione del riesame) del 9 settembre 2014 di riesaminare la sentenza del Tribunale (Sezione delle impugnazioni) pronunciata il 10 luglio 2014 nella causa T-401/11 P, Livio Missir Mamachi di Lusignano/Commissione europea

(Causa C-417/14 RX)

(2014/C 395/26)

Lingua processuale: l'italiano

Parti nel procedimento dinanzi al Tribunale

Ricorrente: Livio Missir Mamachi di Lusignano (rappresentanti: Fabrizio di Gianni, Renato Antonini, Gabriele Coppo e Aldo Scalini, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Questioni oggetto di riesame

Il riesame verterà sulla questione se la sentenza del Tribunale dell'Unione europea, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T-401/11 P, EU:T:2014:625), comprometta l'unità o la coerenza del diritto dell'Unione nella parte in cui il Tribunale dell'Unione europea, in quanto giudice dell'impugnazione, ha dichiarato di essere competente a statuire, in qualità di giudice di primo grado, su un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione:

- fondato su un inadempimento, da parte di un'istituzione, del suo obbligo di garantire la protezione dei propri funzionari,
- proposto da terzi nella loro qualità di aventi causa di un funzionario deceduto nonché nella loro qualità di familiari di un siffatto funzionario e,
- diretto al risarcimento del danno sofferto dallo stesso funzionario deceduto nonché dei danni materiali e morali subiti da tali terzi.

Gli interessati di cui all'articolo 23 dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e le parti del procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea sono invitati a depositare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, entro il termine di un mese a decorrere dalla notifica della presente decisione, le loro osservazioni scritte in merito a suddetta questione.

Ricorso presentato il 25 luglio 2014 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-367/14)

(2014/C 395/27)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Conte, D. Grespan e B. Stromsky, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione chiede alla Corte di:

- dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia de 6 ottobre 2011, causa C-302/09, concernente il recupero presso i beneficiari degli aiuti giudicati illegittimi ed incompatibili con il mercato comune ai sensi della decisione della Commissione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, relativa a misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia ⁽¹⁾, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale decisione e dell'art. 260 TFUE;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una somma forfetaria il cui importo risulta dalla moltiplicazione di un importo giornaliero pari a 24 578,4 euro per il numero di giorni di persistenza dell'infrazione dal giorno della pronunzia della sentenza nella causa C-302/09 alla data alla quale sarà pronunziata la sentenza nella presente causa;
- ordinare alla Repubblica italiana di versare alla Commissione una penalità su base semestrale, fissata dalla Commissione a partire dal semestre successivo alla data della sentenza nella presente causa, moltiplicando la penalità giornaliera di 187 264 euro al giorno per 182,5 e per la percentuale degli aiuti ancora da recuperare alla fine del semestre in rapporto all'ammontare degli aiuti ancora da recuperare al momento in cui la Corte pronuncerà la sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica italiana non ha adottato tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla decisione, così come richiesto dalla sentenza nella causa C-302/09, in quanto, a quasi 3 anni dalla sentenza di accertamento, devono ancora essere recuperati (almeno) 33 032 000 euro da 99 beneficiari, pari a circa il 70 % dell'importo da recuperare.

Infatti, nonostante l'introduzione, dopo la sentenza di accertamento, di ulteriori misure normative, gran parte degli aiuti rimane ancora da recuperare e nessun significativo progresso è stato registrato in proposito.

Di conseguenza, va constatato che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza di accertamento dell'infrazione.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione, del 25 novembre 1999, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali [notificata con il numero C(1999) 4268] (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 150, pag. 50).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský soud v Praze (Repubblica ceca) il 7 agosto 2014 — Ernst Radlinger e Helena Radlingerová/FINWAY a.s.

(Causa C-377/14)

(2014/C 395/28)

Lingua processuale: il ceco

Giudice del rinvio

Krajský soud v Praze

Parti

Ricorrenti: Ernst Radlinger e Helena Radlingerová

Resistente: FINWAY a.s.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (in prosieguo: la «direttiva sulle clausole abusive») e l'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2008/48/CE ⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio (in prosieguo: la «direttiva sui crediti ai consumatori») o altre disposizioni di diritto dell'Unione europea a tutela dei consumatori ostino:

- al concetto della legge sull'insolvenza e modalità della sua risoluzione (legge sul fallimento) [zákon č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)], nella versione risultante dalla legge n. 185/2013 (in prosieguo: la «legge sul fallimento»), che consente al giudice di esaminare la legittimità, l'importo o l'ordine di soddisfacimento del credito risultante da rapporti con consumatori unicamente in base ad una domanda incidentale presentata dal curatore fallimentare, da alcuni creditori o (nei limiti menzionati supra) dal debitore (consumatore);
- a disposizioni che, nell'ambito della disciplina nazionale del procedimento di insolvenza, limitano il diritto del debitore (consumatore) a sottoporre ad esame giudiziario i crediti dichiarati dai creditori (professionisti) solo ai casi in cui sia approvato un piano di risanamento dell'insolvenza del consumatore in forma di concordato, e in tale ambito solo per i crediti non garantiti dei creditori, mentre nel caso di crediti passibili di esecuzione riconosciuti con decisione dell'organo competente le eccezioni del debitore sono ulteriormente limitate alla sola possibilità di eccepire l'estinzione o la prescrizione del credito, come nel caso della disciplina contenuta nelle disposizioni degli articoli 192, paragrafo 3 e 410, paragrafi 2 e 3 della legge sull'insolvenza.

2) Per l'ipotesi di risposta affermativa alla questione sub 1: se il giudice, in un procedimento per l'esame del credito derivante da un credito al consumo, sia tenuto a tener conto d'ufficio, anche senza un'eccezione del consumatore, dell'inosservanza degli obblighi di informazione da parte del mutuante, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva sui crediti ai consumatori, e da ciò trarre le conseguenze previste dal diritto nazionale ossia la nullità delle clausole contrattuali.

Per l'ipotesi di risposta affermativa alla questione sub 1 o sub 2:

- 3) Se le disposizioni supra applicate delle direttive abbiano effetto diretto e se la loro applicazione diretta non sia preclusa dalla circostanza che, con l'avvio d'ufficio da parte del giudice di un procedimento incidentale (o, di un esame del credito che, in mancanza di un'opposizione del debitore-consumatore, non è consentito sotto il profilo del diritto nazionale) si incide su un rapporto orizzontale tra consumatore e professionista.
- 4) Quale ammontare rappresenti «l'importo totale del credito» ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera d), della direttiva sui crediti ai consumatori e quale ammontare sia incluso come «importo del prelievo» nel calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG), secondo la formula che compare all'allegato I della stessa direttiva, qualora nel contratto di credito sia formalmente promessa l'erogazione di determinati importi economici, ma si convenga nel contempo che già al momento dell'erogazione del mutuo con tali somme saranno compensati, in una determinata misura, i crediti del mutuante a titolo di spese per la concessione del credito e per la prima rata del mutuo (e le successive), cosicché le somme così compensate non sono per nulla erogate al consumatore, o sul suo conto, e restano per l'intero periodo a disposizione del creditore. Se l'inclusione di tali importi, che in realtà non vengono erogati, abbia influenza sull'importo del TAEG calcolato.

Indipendentemente dalla risposta alle questioni precedenti:

- 5) Se, nel valutare se l'importo dell'indennizzo convenuto sia sproporzionato ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva sulle clausole abusive, si debba valutare l'effetto cumulativo di tutte le clausole penali, così come sono state convenute, indipendentemente dalla circostanza se realmente il creditore insista sul loro completo pagamento e indipendentemente dal fatto che talune di esse possono essere considerate, sotto il profilo delle norme di diritto nazionale, non validamente convenute, o se invece si debba tener conto solo dell'importo totale delle penali che sono effettivamente fatte valere o che possono essere fatte valere.
- 6) Nel caso in cui si accerti la natura abusiva delle sanzioni contrattuali, se sia obbligatorio disapplicare ciascuna di tali sanzioni parziali, le quali solo nel loro complesso hanno condotto il giudice alla conclusione che l'importo dell'indennizzo sia sproporzionatamente elevato ai sensi del punto 1, lettera e), dell'allegato della direttiva sulle clausole abusive, oppure solo alcune di esse (e in tal caso secondo quale criterio).

(¹) GU L 95, pag. 29.

(²) GU L 133, pag. 66.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 7 agosto 2014 —
Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen /Tomislaw Trapkowski**

(Causa C-378/14)

(2014/C 395/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Bundesagentur für Arbeit — Familienkasse Sachsen

Resistente: Tomislaw Trapkowski

Questioni pregiudiziali

1) Se, nell'ipotesi in cui una persona residente sul territorio nazionale di uno Stato membro abbia diritto agli assegni familiari per figli conviventi con il coniuge residente in un altro Stato membro, trovi applicazione l'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 987/2009 ⁽¹⁾, con la conseguenza che la *fictio* , secondo cui, nell'applicazione degli articoli 67 e 68 del regolamento n. 883/2004 ⁽²⁾ deve essere presa in considerazione la situazione complessiva della famiglia nel senso che tutti gli interessati — in particolare con riguardo alla legittimazione alla richiesta di prestazioni familiari — ricadono sotto la normativa del relativo Stato membro, faccia sì che il diritto agli assegni familiari spetti esclusivamente al genitore residente nell'altro Stato membro (estero), atteso che la normativa nazionale del primo Stato membro prevede che, in presenza di più persone legittimate al percepimento di assegni familiari, questi spettino al genitore convivente con il figlio.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Nella fattispecie descritta supra sub 1), se l'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che legittimato al percepimento degli assegni familiari sia, in base alla normativa nazionale di uno Stato membro, il genitore residente sul suo territorio nazionale, non avendo il genitore residente sul territorio dell'altro Stato membro (estero) presentato alcuna richiesta volta al percepimento degli assegni familiari.

3) Nell'ipotesi in cui la seconda questione, a fronte della fattispecie descritta supra sub 1), debba essere risolta nel senso che la mancata presentazione di richiesta di assegni familiari da parte del genitore residente all'estero (nell'Unione) determini il trasferimento del diritto di richiedere gli assegni familiari al genitore residente sul territorio nazionale:

quale sia il periodo di inerzia da assumere, nel senso che il genitore residente all'estero (Unione) non faccia valere il diritto agli assegni familiari di cui all'articolo 60, paragrafo 1, terzo periodo del regolamento n. 987/2009, affinché tale diritto si trasferisca in capo all'altro genitore.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna (Bulgaria) il
25 agosto 2014 «Vekos Trade» AD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna
praktika», Varna, pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite**

(Causa C-403/14)

(2014/C 395/30)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Administrativen sad — Varna

Parti

Ricorrente: «Vekos Trade» AD

Convenuto: Direktor na Direksia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika», Varna, pri Tsentralno Upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i principi della neutralità fiscale, della proporzionalità e della tutela del legittimo affidamento siano lesi da una prassi amministrativa e da una giurisprudenza in forza delle quali il venditore — speditore secondo il contratto di trasporto — è tenuto ad accertare l'autenticità della firma dell'acquirente e a verificare se tale firma provenga da una persona che rappresenta la società — l'acquirente —, da uno dei suoi dipendenti che ricoprono una funzione corrispondente o da un mandatario.
- 2) Se, in situazioni come quella del caso di specie, l'articolo 138, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, produca effetto diretto e il giudice nazionale possa applicare direttamente tale disposizione.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

**Impugnazione proposta il 28 agosto 2014 da Intel Corporation avverso la sentenza del Tribunale
(Settima Sezione ampliata) del 12 giugno 2014, causa T-286/09, Intel Corporation/Commissione
europea**

(Causa C-413/14 P)

(2014/C 395/31)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intel Corporation (rappresentanti: D. M. Beard QC, A. N. Parr e R. W. Mackenzie, Solicitors)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea,

Association for Competitive Technology, Inc.,

Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare in tutto o in parte la sentenza impugnata;
- annullare in tutto o in parte la decisione controversa;
- cancellare oppure ridurre in modo sostanziale l'ammenda inflitta;
- in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale affinché questo statuisca conformemente al giudizio della Corte di giustizia;
- condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato in diritto quando ha valutato la legittimità della sua condotta rispetto all'articolo 82 CE ed all'articolo 54 dell'accordo SEE.

Il Tribunale ha erroneamente concluso che la condotta in questione è per la sua natura idonea a restringere la concorrenza e pertanto può essere dichiarata contraria all'articolo 82 CE e all'articolo 54 dell'accordo SEE senza alcuna necessità di considerare tutti i fatti pertinenti e le circostanze che li caratterizzano.

Il Tribunale ha erroneamente considerato che, al fine di accertare una violazione dell'articolo 82 CE e dell'articolo 54 dell'accordo SEE, l'attitudine a restringere la concorrenza debba essere valutata sulla base di considerazioni astratte anziché di effetti possibili o concreti.

Il Tribunale ha errato nel dichiarare, in subordine, che la condotta in esame era idonea a restringere la concorrenza, in quanto esso ha erroneamente tenuto in considerazione fattori non idonei a fondare siffatta attitudine e ha trascurato vari fattori rilevanti che avrebbero dovuto essere considerati, quali l'estensione sul mercato della pratica, la durata delle pratiche addebitate, la concreta prova di mercato dei prezzi in rapido declino e una mancanza di ostacoli, e le conclusioni che avrebbero dovuto essere appropriatamente dedotte dal criterio del concorrente altrettanto efficiente (AEC) applicato dalla Commissione durante il procedimento amministrativo.

Con il secondo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato quando ha ritenuto sussistere una violazione per i due anni finali dell'asserito periodo di violazione, dato che, al massimo, la portata sul mercato di detta condotta durante tali anni avrebbe riguardato un mero 3,5 % del mercato rilevante.

Con il terzo motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha errato quando ha classificato la sua condotta con HP e Lenovo come «sconti di esclusiva» mentre detta condotta interessava, rispettivamente, soltanto il 28 % e il 42 % (o meno) degli acquisti totali del relativo prodotto da parte di ciascuno di tali clienti, dunque ben altra cosa rispetto a «tutto o la maggior parte» del fabbisogno di tali clienti.

Con il quarto motivo di impugnazione, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha violato i principi di effettiva tutela giurisdizionale e del giusto processo per quanto riguarda un colloquio di cinque ore che la Commissione ha avuto con un importante dirigente della Dell su questioni aventi un collegamento oggettivo con la sostanza dell'inchiesta e durante il quale il dirigente della Dell ha fornito spiegazioni molto dettagliate. Il Tribunale ha errato quando ha concluso che per la Commissione era sufficiente rendere accessibile una mera lista degli argomenti che furono discussi durante il colloquio, anziché una registrazione o un processo verbale di quello che gli intervistati avevano detto in relazione ai suddetti argomenti. Il Tribunale ha altresì errato quando ha dichiarato che la ricorrente aveva l'onere di fornire una prova prima facie del fatto che la Commissione avesse ommesso di tenere conto della prova a discarico; correttamente inteso, l'onere della ricorrente era soltanto quello di mostrare che non fosse possibile escludere l'utilità del materiale per la sua difesa, un onere che essa ha chiaramente assolto in questo caso.

Con il quinto motivo di impugnazione, suddiviso in tre parti, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha erroneamente dichiarato la competenza dei giudici comunitari sugli accordi di Intel con Lenovo del 2006 e del 2007.

Il Tribunale ha errato quando ha concluso che tale condotta era «implementata» all'interno del SEE, dato che Intel non ha venduto a Lenovo alcun prodotto all'interno del SEE sulla base dei predetti accordi.

Il Tribunale ha errato quando ha dichiarato che il criterio degli «effetti qualificati» costituisce una base appropriata per stabilire la competenza dei giudici comunitari riguardo alla condotta in esame.

Il Tribunale ha errato nell'applicare il criterio degli «effetti qualificati» perché non era prevedibile che gli accordi di Intel con Lenovo relativi ai microprocessori (CPU) x86 per la consegna in Cina avrebbero avuto un effetto immediato e sostanziale all'interno del SEE.

Con il sesto motivo di impugnazione, suddiviso in due parti, la ricorrente lamenta che il Tribunale ha commesso vari errori relativamente al calcolo dell'ammenda inflitta.

L'ammenda era manifestamente sproporzionata.

Il Tribunale ha violato i principi fondamentali del diritto dell'Unione quando ha applicato gli orientamenti per il calcolo delle ammende della Commissione del 2006 a condotte tenute prima della loro entrata in vigore.

Impugnazione proposta il 19 settembre 2014 dalla Repubblica ellenica avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-52/12, Grecia/Commissione

(Causa C-431/14P)

(2014/C 395/32)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias e A. Vasilopoulou)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- accogliere il presente ricorso di impugnazione;
- annullare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale dell'Unione europea;
- secondo quanto più specificamente esposto, accogliere il ricorso della Repubblica ellenica;
- annullare la decisione controversa della Commissione europea;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di impugnazione si basa sulla violazione del diritto dell'Unione, ovvero su una violazione delle forme sostanziali. Più in particolare, nella prima parte del motivo si deduce che il Tribunale ha interpretato ed applicato erroneamente la nozione di risorse statali attribuite allo Stato, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ovvero il Tribunale avrebbe commesso un errore di fatto nella qualificare come tale l'importo dei contributi obbligatori versati dagli agricoltori beneficiari degli aiuti e assicurati presso l'Organismos Ellinikon Georgikon Asfaliseon (ELGA; ente greco di assicurazioni agricole), mentre nella seconda parte del medesimo motivo si deduce che la sentenza del Tribunale è stata pronunciata in violazione delle forme sostanziali nella parte in cui il Tribunale non ha esaminato o motivato in modo specifico in che misura gli importi versati come contributi dagli agricoltori beneficiari degli aiuti di Stato ritenuti illeciti conferivano ai medesimi un vantaggio indebito ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, ossia un vantaggio idoneo a falsare la concorrenza, ovvero il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato ed applicato tale disposizione respingendo tacitamente l'argomento in parola.

Con il secondo motivo di impugnazione viene dedotto che la sentenza impugnata è stata pronunciata in violazione del diritto dell'Unione e, in particolare, che l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE è stato applicato ed interpretato erroneamente dal Tribunale, il quale ha ritenuto che i pagamenti compensativi del 2009 costituissero per i beneficiari un vantaggio economico selettivo, idoneo a minacciare di falsare la concorrenza e il commercio tra gli Stati membri senza tener conto delle circostanze eccezionali in cui si trovava all'epoca e si trova ancora l'economia greca.

Con il terzo motivo di impugnazione si sostiene, da un lato, che il Tribunale è incorso in un'erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE in quanto, per i pagamenti controversi del 2009, ha limitato l'ambito di applicazione di tale disposizione ai termini della comunicazione sul Quadro comunitario di sostegno nonostante le circostanze eccezionali in cui all'epoca si trovava l'economia greca (prima parte del terzo motivo) e, dall'altro, che la sentenza impugnata contiene una motivazione insufficiente in quanto non viene esaminata in alcun modo la censura della Repubblica ellenica secondo cui la decisione della Commissione europea è sproporzionata in quanto dispone il recupero degli aiuti nel dicembre 2011 (seconda parte del terzo motivo).

Impugnazione proposta il 25 settembre 2014 dalla DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) dell'11 luglio 2014, causa T-533/10, DTS Distribuidora de Televisión Digital/Commissione

(Causa C-449/14 P)

(2014/C 395/33)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A. (rappresentanti: H. Brokelmann e M. Ganino, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Telefónica de España, S.A., Telefónica Móviles España, S.A., Regno di Spagna e Corporación de Radio y Televisión Española, S.A. (RTVE)

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2014, nella causa T-533/10, DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A./Commissione europea e, di conseguenza, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia:
 - sulla base degli elementi alla sua disposizione, accogliere le conclusioni formulate nel ricorso di primo grado e annullare la decisione 2011/1/UE ⁽¹⁾ della Commissione, del 20 luglio 2010, relativa al regime di aiuti di Stato C38/09 (ex NN 58/09) che la Spagna ha previsto di concedere a favore della Corporación de Radio y Televisión Española (RTVE); o
 - in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché si pronunci alla luce della sentenza della Corte di giustizia;
- condannare la Commissione e le intervenienti alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE a causa di un'errata interpretazione della nozione di aiuto.

La sentenza impugnata viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto interpreta erroneamente la nozione di aiuto e, in concreto, i requisiti che conformemente alla sentenza *Laboratoires Boiron* ⁽²⁾ devono essere soddisfatti affinché un'imposta possa essere considerata parte integrante di una misura di aiuto.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto la sentenza impugnata non effettua un controllo esaustivo dell'esistenza dell'aiuto e opera uno snaturamento del diritto spagnolo.

La sentenza impugnata viola l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto non effettua un controllo esaustivo del soddisfacimento dei requisiti stabiliti nella sentenza *Régie Networks* ⁽³⁾ affinché l'imposta dovuta dalla DTS possa considerarsi parte integrante dell'aiuto alla RTVE, e in quanto opera uno snaturamento del diritto spagnolo.

3. Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE.

La sentenza impugnata incorre in un errore di diritto nell'applicazione dell'articolo 106, paragrafo 2, TFUE. Essa opera uno snaturamento degli argomenti della DTS — diretti a dimostrare che le modalità di finanziamento dell'aiuto alla RTVE falsano la concorrenza in maniera sproporzionata — interpretandoli come se fossero riferiti agli effetti dell'aiuto propriamente detto e non agli effetti delle imposte che lo finanziano. In conseguenza di ciò, la sentenza impugnata si pronuncia *ultra petita* su questioni che non erano state sollevate dalla DTS nell'atto di ricorso né analizzate dalla Commissione nella sua decisione, modificando l'oggetto della controversia ed eccedendo i limiti del sindacato giurisdizionale del Tribunale.

⁽¹⁾ GU 2011, L 1, pag. 9.

⁽²⁾ C-526/04, EU:C:2006:528.

⁽³⁾ C-333/07, EU:C:2008:764.

Impugnazione proposta il 26 settembre 2014 dalla Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 16 luglio 2014, causa T-59/11, Isotis/Commissione

(Causa C-450/14 P)

(2014/C 395/34)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Eidikes Anagkes — Isotis (rappresentante: S. Skliris, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado dell'Unione europea del 16 luglio 2014, causa T-59/11, Koinonia tis Pliroforias Anoichti stis Edikes Anagkes — Isotis contro Commissione europea.
- accogliere integralmente il ricorso.
- respingere integralmente il controricorso presentato dalla Commissione;
- condannare la Commissione alla totalità delle spese dell'impugnazione.

Motivi e principali argomenti

1. Errata applicazione dell'articolo 1315 di cui all'AK belga riguardo alla ripartizione dell'onere della prova
 - Il rigetto del ricorso non comporta automaticamente la prova dei fondamenti fattuali del controricorso. La Commissione recava l'onere della prova del proprio controricorso.
2. Errata motivazione per quanto riguarda il fondamento essenziale del controricorso
 - Assenza di motivazione per quanto riguarda l'affermazione dell'esistenza di un fondamento nel controricorso della Commissione.
 - Motivazione contraddittoria a causa della presa in considerazione come unico elemento di prova della relazione di revisione contabile che era contestata e che rappresentava il fatto da dimostrare.
3. Errore in diritto nel non aver applicato i principi di revisione internazionali
 - Mancata applicazione dei principi di revisione internazionali in violazione della legislazione contabile nazionale e degli usi interpretativi dei contratti controversi, in conformità alla comune volontà delle parti (articolo 1156, AK belga) e al principio di buona fede [articolo 1134, lettera c), AK belga].
4. Errata interpretazione del principio della parità delle armi
 - Il principio della parità delle armi tra le parti non coincide neppure con il principio del contraddittorio.
5. Errata interpretazione e applicazione del principio di buona fede e violazione dei diritti della difesa a causa della lingua processuale
 - La corretta interpretazione del principio di buona fede impone che le clausole dei contratti siano interpretate in conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e al principio fondamentale del diritto dell'Unione riguardante l'osservanza dei diritti della difesa.
6. Errata interpretazione delle condizioni dei contratti controversi, errata applicazione del diritto ellenico e mancata presa in considerazione del motivo essenziale
 - Secondo gli articoli II, 19.1 dei contratti FP6, II.16 dei contratti e-Ten e II 20.1 dei CIP, può essere assoggettata a revisione soltanto la registrazione delle spese e degli introiti (receipts) riguardanti l'esecuzione delle opere controverse e non altri documenti.
 - Violazione del principio di formazione giurisprudenziale dell'autonomia degli anni economici nel diritto ellenico in materia di contabilità e di tributi.

- Mancata presa in considerazione e assenza di valutazione da parte del Tribunale in merito al motivo essenziale della ricorrente con riferimento ai paragrafi 61 e 64 del ricorso.
7. Errata interpretazione dei termini dei contratti controversi, mancata presa in considerazione del motivo essenziale e travisamento di documenti
- Errata interpretazione e applicazione dei termini «overall statement of accounts», in contrasto con la buona fede, con il diritto ellenico e con il termine «receipts», in contrasto con i termini espliciti dei contratti.
 - Mancata presa in considerazione e assenza di valutazione da parte del Tribunale per quanto riguarda il motivo essenziale della ricorrente in merito alla registrazione e alla liquidazione anticipata dell'opera Access e-Gov nei libri contabili prima della conclusione del controllo in loco.
 - Travisamento degli allegati A3, A6, A9, A11, A14 e A17 del ricorso.
8. Difetto di motivazione, violazione del diritto applicabile ai contratti controversi e travisamento di documento
- Difetto di motivazione (punti 127, 129) e motivazione contraddittoria (punti 128, 129).
 - Violazione del principio di buona fede, dei principi di revisione internazionale e della normativa ellenica in materia contabile (punto 127).
 - Travisamento dell'allegato B101 prodotto dalla Commissione.
9. Presa in considerazione del motivo non dedotto e mancata presa in considerazione del motivo dedotto
- Presa in considerazione del motivo non dedotto dalla ricorrente (punto 165), nonché assenza di valutazione da parte del Tribunale in merito al motivo in senso opposto da essa dedotto (paragrafi 88, 89, 91 del ricorso).
-

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-340/07 RENV) ⁽¹⁾

(«Clausola compromissoria — Contratto relativo al contributo finanziario comunitario concesso a un progetto nell'ambito del programma eContent — Risoluzione del contratto da parte della Commissione — Rimborso dei costi ammissibili»)

(2014/C 395/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente E. Manhaeve e M. Wilderspin, successivamente M. Wilderspin, S. Delaude e L. Cappeletti e infine da S. Delaude e L. Cappeletti, agenti, assistiti da D. Philippe e M. Gouden, avvocati)

Oggetto

Ricorso basato su una clausola compromissoria diretta alla condanna della Commissione al pagamento, da un lato, delle somme asseritamente dovute alla ricorrente e, dall'altro, del risarcimento danni, in seguito alla risoluzione di un contratto relativo al contributo finanziario comunitario concesso al progetto «e-Content Exposure and Business Opportunities» (contratto EDC-53007 EEBO/27873), concluso nell'ambito del programma comunitario pluriennale europeo inteso a incentivare lo sviluppo e l'utilizzo del contenuto digitale europeo nelle reti globali nonché a promuovere la diversità linguistica nella società dell'informazione.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a corrispondere alla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE l'importo di EUR 8 843,10.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione sosterrà il 5 % delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE, mentre quest'ultima deve sostenere il 95 % delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 269 del 10.11.2007.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Evropaïki Dynamiki/Commissione

(Causa T-498/11) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Modernizzazione di un sito Internet — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Aggiudicazione dell'appalto a un altro offerente — Ricorso di annullamento — Obbligo di motivazione — Criteri di aggiudicazione — Errori manifesti di valutazione — Domanda di risarcimento danni»)

(2014/C 395/36)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis, M. Dermizakis e N. Theologou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: S. Delaude e F. Moro, agenti, assistiti da P. Wytinck e T. Ruys, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea (OP) di respingere l'offerta presentata dalla ricorrente in merito a una prestazione di servizi avente ad oggetto la modernizzazione del sito Internet dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della decisione di attribuire l'appalto a un altro offerente e, dall'altro, domanda di risarcimento dei danni.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 347 del 26.11.2011.

**Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Dansk Automat Brancheforening/Commissione
(Causa T-601/11) ⁽¹⁾**

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Giochi on line — Introduzione in Danimarca di tasse meno elevate per i giochi on line che per i casinò e le sale da gioco — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di determinate attività — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2014/C 395/37)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Dansk Automat Brancheforening (Fredericia, Danimarca) (rappresentanti: K. Dyekjær, T. Høg et J. Flodgaard, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente M. Afonso e C. Barslev, successivamente M. Afonso e L. Grønfeldt, in qualità di agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente C. Vang, successivamente M. Wolff e C. Thorning, agenti, assistiti da K. Lundgaard Hansen, avvocato); Repubblica di Malta (rappresentanti: P. Grech e A. Buhagiar, agenti); Betfair Group plc (Londra, Regno Unito) e Betfair International Ltd (Santa Venera, Malta) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati); European Gaming and Betting Association (EGBA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C.-D. Ehlermann, J. C. Heithecker e J. Ylinen, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/140/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, sulla misura C 35/10 (ex N 302/10) che la Danimarca intende attuare sotto forma di tasse sul gioco d'azzardo on line nella legge danese relativa alle tasse sui giochi (GU 2012, L 68, pag. 3).

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*

- 2) *La Dansk Automat Brancheforening* supporterà, oltre alle proprie spese relative al procedimento principale, quelle sostenute dalla Commissione europea, dal *Betfair Group plc*, dalla *Betfair International Ltd* e dalla *European Gaming and Betting Association* (EGBA).
- 3) *La Dansk Automat Brancheforening* supporterà, oltre alle proprie spese relative al procedimento sommario, quelle sostenute dalla Commissione.
- 4) Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Malta supporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 25 del 28.1.2012.

**Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Royal Scandinavian Casino Århus/Commissione
(Causa T-615/11) (¹)**

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Giochi on line — Introduzione in Danimarca di tasse meno elevate per i giochi on line che per i casinò e le sale da gioco — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di determinate attività — Insussistenza di incidenza individuale — Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione — Irricevibilità»)

(2014/C 395/38)

Lingua processuale: il danese

Parti

Ricorrente: Royal Scandinavian Casino Århus I/S (Århus, Danimarca) (rappresentante: B. Jacobi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, M. Afonso e C. Barslev, successivamente, M. Afonso e L. Grønfeldt, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente, C. Vang, successivamente, V. Pasternak Jørgensen e, da ultimo, C. Thorning, agenti, assistiti da K. Lundgaard Hansen, avvocato); Repubblica di Malta (rappresentanti: P. Grech e A. Buhagiar, agenti); *Betfair Group plc* (Londra, Regno Unito) e *Betfair International Ltd* (Santa Venera, Malta) (rappresentanti: O. Brouwer e A. Pliego Selie, avvocati); *European Gaming and Betting Association* (EGBA) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: C.-D. Ehlermann, J. C. Heithecker e J. Ylinen, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2012/140/UE della Commissione, del 20 settembre 2011, sulla misura C 35/10 (ex N 302/10) che la Danimarca intende attuare sotto forma di tasse sul gioco d'azzardo on line nella legge danese relativa alle tasse sui giochi (GU 2012, L 68, pag. 3).

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) *La Royal Scandinavian Casino Århus I/S* è condannata a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea, dalla *Betfair Group plc*, dalla *Betfair International Ltd* e dall'*European Gaming and Betting Association* (EGBA).
- 3) Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Malta sono condannate a farsi carico delle proprie spese.

(¹) GU C 32 del 4.02.2012.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Spirlea/Commissione(Causa T-669/11) ⁽¹⁾

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Documento proveniente dalla Germania nell'ambito di una procedura EU Pilot — Articolo 4, paragrafi 4 e 5 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino — Diniego di accesso — Violazione delle forme sostanziali — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico — Accesso parziale — Interesse pubblico prevalente»]

(2014/C 395/39)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) (rappresentanti: inizialmente V. Foerster e T. Pahl, in seguito V. Foerster e E. George, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira e H. Kraemer, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 9 novembre 2011, che nega ai ricorrenti l'accesso alle osservazioni che la Repubblica federale di Germania ha trasmesso alla Commissione, il 7 luglio 2011, nell'ambito della procedura EU Pilot 2070/11/SNCO.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 65 del 3.3.2012.

Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern (LAMBRETTA)(Causa T-51/12) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Procedimento di decadenza — Marchio comunitario denominativo LAMBRETTA — Uso effettivo del marchio — Decadenza parziale — Articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 395/40)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci, N. Ferretti e C. Galli, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1), relativa ad un procedimento di decadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.

Dispositivo

- 1) *La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 1° dicembre 2011 (procedimento R 2312/2010-1) è annullata.*
- 2) *L'UAMI supporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Scooters India Ltd, incluse quelle sostenute per il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*
- 3) *La Brandconcern BV supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Flying Holding e a./Commissione

(Cause riunite T-91/12 e T-280/12) (¹)

[«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e di noleggio di aerotaxi — Rigetto della candidatura — Articolo 94, lettera b), del regolamento finanziario — Diritti della difesa — Articolo 134, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario — Ricorso di annullamento — Lettera di risposta a una domanda dei ricorrenti — Atto non impugnabile — Decisione di aggiudicazione — Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità — Responsabilità extracontrattuale»]

(2014/C 395/41)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Flying Holding NV (Wilrijk, Belgio); Flying Group Lux SA (Lussemburgo, Lussemburgo); e Flying Service NV (Deurne, Belgio) (rappresentanti: C. Doutrelepon e V. Chapoulaud, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Delaude e D. Calciu, successivamente S. Delaude, in qualità di agenti, assistiti da V. Vanden Acker, avvocato)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 15 dicembre 2011 e del 17 gennaio 2012, recanti rigetto della candidatura presentata nell'ambito della gara d'appalto con procedura ristretta relativa alla prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e noleggio di aerotaxi (GU 2011/S 192-312059), nonché della decisione della Commissione del 28 febbraio 2012, che aggiudica l'appalto a un'altra società, e, dall'altro, una domanda di risarcimento del danno.

Dispositivo

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La Flying Holding NV, la Flying Group Lux SA e la Flying Service NV sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 126 del 28.4.2012.

**Sentenza del Tribunale del 30 settembre 2014 — Scooters India/UAMI — Brandconcern
(LAMBRETTA)**

(Causa T-132/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Procedura di decadenza — Marchio comunitario denominativo
LAMBRETTA — Uso serio del marchio — Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE)
n. 207/2009**»]

(2014/C 395/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Scooters India Ltd (Lucknow, India) (rappresentante: B. Brandreth, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Brandconcern BV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: G. Casucci e N. Ferretti, avvocati)

Oggetto

Ricorso di annullamento proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1), relativa a una procedura di scadenza tra la Brandconcern BV e la Scooters India Ltd.

Dispositivo

- 1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 gennaio 2012 (procedimento R 2308/2010-1) è annullata.
- 2) L'UAMI supporterà le proprie spese e quelle versate dalla Scooters India Ltd, comprese le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
- 3) La Brandconcern BV supporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 165 del 9.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Peri/UAMI (Forma di un tenditore a vite)

(Causa T-171/12) ⁽¹⁾

[«**Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario tridimensionale — Forma di un tenditore a vite — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2014/C 395/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Peri GmbH (Weißenhorn, Germania) (rappresentante: J. Dönch, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Walicka, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 gennaio 2012 (procedimento R 1209/2011-1), relativa ad una domanda di registrazione di un segno tridimensionale consistente nella forma di un tenditore a vite come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Peri GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 184 del 23.6.2012.

Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Spraylat/ECHA

(Causa T-177/12) (¹)

(«REACH — Tariffa dovuta per la registrazione di una sostanza — Riduzione concessa alle micro, piccole e medie imprese — Errore nella dichiarazione relativa alle dimensioni dell'impresa — Decisione che impone un onere amministrativo — Proporzionalità»)

(2014/C 395/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Spraylat GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: M. Heikkilä, A. Iber e C. Schultheiss, agenti, assistiti da M. Kuschewsky, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Düsterhaus e E. Manhaeve, successivamente B. Eggers e M. Manhaeve, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della fattura n. 10030371, emessa dall'ECHA il 21 febbraio 2012, recante fissazione dell'importo dell'onere amministrativo imposto alla ricorrente e, a titolo conservativo, la domanda di annullamento della decisione SME (2012) 1445 dell'ECHA, del 15 febbraio 2012, in cui viene constatato che la ricorrente non soddisfa le condizioni per beneficiare della riduzione della tariffa prevista per le piccole imprese e che le impone un onere amministrativo.

Dispositivo

- 1) La decisione SME (2012) 1445 dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del 15 febbraio 2012, e la fattura n. 10030371, emessa dall'ECHA il 21 febbraio 2012, sono annullate.
- 2) L'ECHA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Spraylat GmbH.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 174 del 16.6.2012.

**Sentenza del Tribunale del 2 ottobre 2014 — Euro-Link Consultants e European Profiles/
Commissione**

(Causa T-199/12) ⁽¹⁾

**(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Progetto di supporto e diversificazione del turismo della
Crimea — Rigetto dell'offerta di un concorrente — Ricorso di annullamento — Atto non impugnabile —
Atto di conferma — Irricevibilità parziale — Obbligo di motivazione — Criteri di aggiudicazione —
Errore manifesto di valutazione — Sviamento di potere — Parità di trattamento»)**

(2014/C 395/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Euro-Link Consultants Srl (Bucarest, Romania); e European Profiles AE Meleton kai Symvoulon Epicheiriseon (Atene, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente S. Bartelt e A. Bordes, successivamente S. Bartelt e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del 28 febbraio 2012 della Delegazione dell'Unione europea in Ucraina, adottata nel contesto della gara d'appalto a procedura ristretta EuropeAid/131567/C/SER/UA, «Progetto di supporto e diversificazione del turismo della Crimea», che non aggiudica l'appalto al consorzio delle ricorrenti, nonché delle decisioni successive che rigettano i reclami di queste ultime, adottate il 14 marzo 2012 dalla medesima autorità e il 2 maggio 2012 dal Direttore della Direzione «Vicinato» della Direzione Generale «Sviluppo e cooperazione — EuropeAid» della Commissione.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Euro-Link Consultants Srl e la European Profiles AE Meleton kai Symvoulon Epicheiriseon sono condannate alle spese.

⁽¹⁾ GU C 209 del 14.7.2012.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Spirlea/Commissione

(Causa T-306/12) ⁽¹⁾

**[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino —
Richieste di informazioni inviate dalla Commissione alla Germania nell'ambito di una procedura EU
Pilot — Diniego di accesso — Obbligo di procedere ad un esame concreto e specifico — Interesse pubblico
prevalente — Accesso parziale — Obbligo di motivazione»]**

(2014/C 395/46)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Darius Nicolai Spirlea e Mihaela Spirlea (rappresentanti: inizialmente V. Foerster e T. Pahl, in seguito V. Foerster e E. George, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, agente, assistito inizialmente da A. Krämer e R. Van der Hout, in seguito da R. Van der Hout, avvocati)

Intervenienti a sostegno dei ricorrenti: Regno di Danimarca (rappresentanti: inizialmente V. Pasternak Jørgensen e C. Thorning, in seguito C. Thorning e K. Jørgensen, agenti); Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente); e Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente C. Meyer-Seitz, A. Falk, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand-Oxhamre e H. Karlsson, in seguito C. Meyer-Seitz, A. Falk, U. Persson, L. Swedenborg, C. Hagerman e E. Karlsson, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, T. Müller e D. Hadroušek, agenti); e Regno di Spagna (rappresentanti: inizialmente S. Centeno Huerta, in seguito M. J. García-Valdecasas Dorrego, abogados del Estado)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 21 giugno 2012, che nega ai ricorrenti l'accesso a due richieste di informazioni inviate dalla Commissione alla Repubblica federale di Germania, il 10 maggio e il 10 ottobre 2011, nell'ambito della procedura EU Pilot 2070/11/SNCO.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 273 dell'8.9.2012.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Koscher + Würtz/UAMI-Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)

(Causa T-445/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Registrazione internazionale che designa la Comunità europea — Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marchio nazionale denominativo anteriore Ka We — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Procedimento di ricorso — Portata dell'esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso — Prova dell'uso effettivo del marchio anteriore — Ricorso presentato alla divisione di opposizione — Diniego di registrazione del marchio richiesto senza previo esame del presupposto dell'uso effettivo del marchio anteriore — Errore di diritto — Potere di riforma»]

(2014/C 395/47)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Koscher + Würtz GmbH (Spaichingen, Germania) (rappresentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (Asperg, Germania) (rappresentante: J. Dönch, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 agosto 2012 (procedimento R 1675/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e la Koscher + Würtz GmbH.

Dispositivo

- 1) *La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 6 agosto 2012 (procedimento R 1675/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e la Koscher + Würtz GmbH, è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 3) *L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Koscher + Würtz dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.*
- 4) *La Koscher + Würtz sopporterà la metà delle proprie spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.*

(¹) GU C 379 dell'8.12.2012.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Giorgis/UAMI — Comigel (Forma di due boccali imballati)

(Causa T-474/12) (¹)

(«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario tridimensionale — Forma di due boccali imballati — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Assenza di carattere distintivo acquisito tramite l'uso — Articolo 7, paragrafi 1, lettera b), e 3, del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 395/48)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Giorgio Giorgis (Milano, Italia) (rappresentanti: I. Prado e A. Tornato, agenti)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: I. Harrington, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Comigel SAS (Saint-Julien-lès-Metz, Francia) (rappresentanti: S. Guerlain, J. Armengaud e C. Mateu, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 26 luglio 2012 (procedimento R 1301/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Comigel SAS e il sig. Giorgio Giorgis.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Il sig. Giorgio Giorgis è condannato alle spese.*

(¹) GU C 9 del 12.1.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — CEWE Stiftung/UAMI (SMILECARD)(Causa T-484/12) ⁽¹⁾

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo SMILECARD — Impedimento assoluto alla registrazione — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009»

(2014/C 395/49)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: CEWE Stiftung & Co. KGaA, già CeWe Color AG & Co. OHG (Oldenburg, Germania) (rappresentante: U. Sander, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 3 settembre 2012 (procedimento R 2279/2011-4), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo SMILECARD come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La CEWE Stiftung & Co. KGaA è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Arnoldo Mondadori Editore/UAMI — Grazia Equity (GRAZIA)(Causa T-490/12) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo GRAZIA — Marchio nazionale figurativo anteriore GRAZIA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 — Assenza di somiglianza dei prodotti — Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 — Notorietà — Assenza di collegamento tra i marchi in quesitone»]

(2014/C 395/50)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Arnoldo Mondadori Editore SpA (Milano, Italia) (rappresentanti: G. Dragotti, R. Valenti e S. Balice, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Grazia Equity GmbH (Stoccarda, Germania) (rappresentante: M. Müller, avvocato)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 settembre 2012 (procedimento R 1958/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Arnoldo Mondadori Editore SpA e la Grazia Equity GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Arnoldo Mondadori Editore SpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Ted-Invest/UAMI — Scandia Down (sensi scandia)

(Causa T-516/12) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo sensi scandia — Marchio comunitario denominativo anteriore SCANDIA HOME — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 395/51)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ted-Invest EOOD (Plovdiv, Bulgaria) (rappresentante: avv. A. Ivanova)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: L. Rampini, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Scandia Down LLC (Weehawken, New Jersey, Stati Uniti) (rappresentante: avv. G. Farrington)

Oggetto

Ricorso contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, del 6 settembre 2012 (procedimento R 2247/2011-1), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Scandia Down LLC e la Ted-Invest EOOD.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Ted-Invest EOOD è condannata alle spese.

(¹) GU C 32 del 02.02.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Grazyte/Commissione(Causa T-86/13 P) ⁽¹⁾

[«Impugnazione — Funzione pubblica — Agenti temporanei — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Condizione prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'allegato VII allo Statuto — Periodo decennale di riferimento — Funzioni svolte presso un'organizzazione internazionale»]

(2014/C 395/52)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Diana Grazyte (Utena, Lituania) (rappresentante: R. Guarino, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente V. Joris, successivamente J. Currall e G. Gattinara, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Terza Sezione) del 5 dicembre 2012, Grazyte/Commissione (F-76/11, Racc. PI, EU:F:2012:173).

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La sig.ra Diana Grazyte sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente grado di giudizio.*

⁽¹⁾ GU C 101 del 6.4.2013.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — B&S Europe/Commissione(Causa T-222/13) ⁽¹⁾

(«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Servizi di breve periodo nell'interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell'aiuto esterno dell'Unione — Rigetto della candidatura — Criteri di selezione — Contratti divisi in parti — Progetto di riferimento — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Legittimo affidamento — Principio d'imparzialità — Principio del contraddittorio»)

(2014/C 395/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Bihain e S. Pâques)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Bordes e R. Tricot, successivamente R. Tricot, agenti, assistiti dagli avv.ti A. M. Vandromme e J. Stuyck)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione, contenuta nelle sue lettere del 15 febbraio e del 2 aprile 2013, con le quali si informava la ricorrente che non era stata ammessa nell'elenco dei candidati destinati a partecipare alla gara d'appalto con procedura ristretta relativa al lotto n. 7 del contratto quadro multiplo per la prestazione di servizi di breve periodo nell'interesse esclusivo di paesi terzi che beneficiano dell'aiuto esterno dell'Unione europea (GU 2012/S 105-174077)

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Business and Strategies in Europe (B&S Europe) SA è condannata alle spese.*

(¹) GU C 164 dell'8.6.2013.

Sentenza del Tribunale del 1° ottobre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-256/13) (¹)

(«Politica sociale — Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù — Rimborso parziale del finanziamento versato — Non finanziabilità di alcune spese — Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni — Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»)

(2014/C 395/54)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da W. Ferrante, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: C. Cattabriga, agente)

Oggetto

Domanda intesa ad ottenere, in primo luogo, l'annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 237719, del 22 febbraio 2013, indirizzata all'Agenzia nazionale per i giovani (Italia), che annuncia l'emissione di una nota di addebito per un ammontare complessivo di EUR 1 486 485,90, nella parte in cui tale ammontare comprende EUR 52 036,24 per spese sostenute a titolo di attività di formazione concernenti il Servizio volontario europeo ed EUR 183 729,72 per somme non recuperate dalla suddetta agenzia presso i beneficiari finali per quanto riguarda il periodo 2000-2004, e, in secondo luogo, l'annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 267064, del 28 febbraio 2013, indirizzata al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Italia), che comunica le conclusioni in merito alla valutazione finale della dichiarazione di affidabilità e alla relazione annuale della suddetta agenzia per l'anno 2011.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 178 del 22.6.2013.

Sentenza del Tribunale del 1° ottobre 2014 — Lausitzer Früchteverarbeitung/UAMI — Rivella International (holzmiichel)

(Causa T-263/13) ⁽¹⁾

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo holzmiichel — Marchi internazionali figurativi anteriori Michel e Michel POWER — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)

(2014/C 395/55)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH (Sohland an der Spree, Germania) (rappresentante: A. Weiß, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Pohlmann, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rivella International AG (Rothrist, Svizzera) (rappresentanti: C. Spintig, S. Pietzcker e A. Coordes, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 21 febbraio 2013 (procedimento R 1968/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Rivella International AG e la Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lausitzer Früchteverarbeitung GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Brainlab/UAMI (Curve)

(Causa T-266/13) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Curve — Impedimento assoluto alla registrazione — Marchio contrario all'ordine pubblico o al buon costume — Articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2014/C 395/56)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Brainlab AG (Feldkirchen, Germania) (rappresentante: J. Bauer, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 15 marzo 2013 (procedimento R 2073/2012-4), relativa a una domanda di registrazione del segno denominativo Curve come marchio comunitario.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Brainlab AG è condannata alle spese.*

(¹) GU C 215 del 27.7.2013.

Sentenza del Tribunale del 25 settembre 2014 — Alma-The Soul of Italian Wine/UAMI— Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE)

(Causa T-605/13) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE — Marchio comunitario denominativo anteriore VIÑA SOL — Impedimento relativo alla registrazione — Articolo 75 del regolamento (CE) n. 207/2009 — Obbligo di motivazione»)

(2014/C 395/57)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alma-The Soul of Italian Wine LLLP (Bal Harbor, Florida, Stati Uniti) (rappresentante: avv. F. Terrano)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. Crespo Carrillo, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Miguel Torres, SA (Vilafranca del Penedès, Spagna) (rappresentante: avv. J. Güell Serra)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 10 settembre 2013 (procedimento R 18/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Miguel Torres, SA e l'Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

Dispositivo

- 1) *La decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 10 settembre 2013 (procedimento R 18/2013-2) è annullata.*
- 2) *L'UAMI supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.*
- 3) *La Miguel Torres SA supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 24 del 25.1.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Romonta/Commissione(Causa T-614/13) ⁽¹⁾

(«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie concernenti l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni a titolo gratuito a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure di attuazione nazionali presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà professionale e libertà d'impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2014/C 395/58)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M.-Y. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nei limiti in cui l'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione rifiuta, per il terzo periodo di scambio delle quote di emissioni che va dal 2013 al 2020, di assegnare alla ricorrente le quote supplementari richieste sulla base della clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive prevista all'articolo 9, paragrafo 5, del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge tedesca sugli scambi dei diritti di emissione di gas a effetto serra) del 21 luglio 2011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Romonta GmbH sopporterà le spese relative al procedimento principale e al procedimento sommario.

⁽¹⁾ GU C 31 dell'1.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Molda/Commissione(Causa T-629/13) ⁽¹⁾

(«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà professionale e di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2014/C 395/59)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Molda AG (Dahlenburg, Germania) (rappresentanti: I. Zenke, M.-Y. Vollmer, C. Telschow e A. Schulze, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui l'articolo 1, paragrafo 1, di tale decisione rifiuta, per il terzo periodo di scambio delle quote di emissioni compreso tra il 2013 e il 2020, di assegnare alla ricorrente le quote supplementari richieste sulla base della clausola relativa ai casi che presentano difficoltà eccessive prevista all'articolo 9, paragrafo 5, del Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (legge tedesca sugli scambi dei diritti di emissione di gas a effetto serra) del 21 luglio 2011.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La *Molda AG* è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 del 1.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — DK Recycling und Roheisen/Commissione

(Causa T-630/13) (¹)

(«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2014/C 395/60)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: DK Recycling und Roheisen GmbH (Duisbourg, Germania) (rappresentante: S. Altenschmidt, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rigetta l'inserimento degli impianti i cui codici di identificazione sono DE000000000001320 e DE-new-14220-0045 nell'elenco degli impianti previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), e i quantitativi annui totali provvisori di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a detti impianti.

Dispositivo

- 1) L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullato nella parte in cui rigetta l'assegnazione a titolo gratuito di quote di emissioni per gli impianti elencati nell'allegato I, punto D, a detta decisione, sulla base di un sottopianto con emissioni di processo per la produzione di zinco nell'altoforno e per i relativi processi.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 31 del 1.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Raffinerie Heide/Commissione

(Causa T-631/13) (¹)

(«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2014/C 395/61)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Raffinerie Heide GmbH (Hemmingstedt, Germania) (rappresentante: U. Karpenstein, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui il suo articolo 1, paragrafo 1, in combinato disposto con il suo allegato I, punto A, rigetta l'inserimento dell'impianto il cui codice di identificazione è DE00000000000010 nell'elenco degli impianti previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), e i quantitativi annui totali provvisori di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a detto impianto.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Raffinerie Heide GmbH è condannata alle spese.

(¹) GU C 31 del 1.2.2014.

Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Arctic Paper Mochenwangen/Commissione

(Causa T-634/13) (¹)

(«Ambiente — Direttiva 2003/87/CE — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Norme transitorie riguardanti l'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni a partire dal 2013 — Decisione 2011/278/UE — Misure nazionali di attuazione presentate dalla Germania — Clausola relativa ai casi presentanti difficoltà eccessive — Libertà di impresa — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)

(2014/C 395/62)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arctic Paper Mochenwangen GmbH (Wolpertswende, Germania) (rappresentante: S. Kobes, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: E. White, C. Hermes e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento dell'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240, pag. 27), nella parte in cui rigetta l'inserimento dell'impianto il cui codice di identificazione è DE000000000000563 nell'elenco degli impianti previsto all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32), e i quantitativi annui totali provvisori di quote di emissioni assegnate a titolo gratuito a detto impianto.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Arctic Paper Mochenwangen GmbH è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 31 del 1.2.2014.

Ricorso proposto il 26 giugno 2014 — Green Source Poland/Commissione

(Causa T-512/14)

(2014/C 395/63)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Green Source Poland sp. z o.o. (Varsavia, Polonia) (rappresentanti: M. Merola e L. Armati, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione;
- condannare la Commissione alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione C(2014) 2289 final del 7 aprile 2014, con la quale la Commissione rifiuta di concedere un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale al proposto grande progetto «Acquisto e implementazione di tecnologie innovative di creazione di biocomponenti per produrre biocarburanti», che fa parte del programma operativo «Economia innovativa» di assistenza strutturale nell'ambito dell'obiettivo convergenza in Polonia.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha ecceduto il potere conferitogli dall'articolo 41 del regolamento n. 1083/2006 ⁽¹⁾ e violato i principi di certezza del diritto e proporzionalità attribuendo de *facto* efficacia vincolante a una proposta di direttiva non ancora approvata, ossia la proposta di direttiva ILUC ⁽²⁾. La ricorrente fa valere che il rifiuto è in realtà fondato non sul fatto che il progetto non possedesse un alto livello di innovazione in quanto impianto di produzione di prima generazione per la produzione di biocarburanti da coltivazioni a scopo alimentare, bensì sul fatto che il progetto fosse incompatibile con la proposta di direttiva ILUC, che promuove biocarburanti di seconda generazione prodotti da coltivazioni diverse da quelle a scopo alimentare. La Commissione si è quindi basata sulla futura legislazione per rifiutare un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione e su un errore manifesto di valutazione nel considerare che la proposta di direttiva ILUC pregiudichi la realizzabilità dell'impianto proposto. La ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel ritenere che la realizzabilità economica a lungo termine dell'impianto sarebbe in discussione a partire dal 2020, basandosi su congetture secondo cui dopo il 2020 solo biocarburanti prodotti da coltivazioni diverse da quelle a scopo alimentare riceveranno sostegno finanziario.
3. Terzo motivo, vertente su un abuso di procedura e una violazione del principio di proporzionalità, a causa dei motivi discordanti e artificiosi in seguito invocati dalla Commissione per rifiutare il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41 del regolamento n. 1083/2006, in quanto la Commissione, nella sua valutazione, è andata oltre i criteri stabiliti nel programma operativo pertinente, in tal modo giungendo alla conclusione che solo le «soluzioni allo stato dell'arte» e le «soluzioni più innovative e recenti» dovrebbero essere sostenute. Tuttavia il programma operativo fa riferimento soltanto alle soluzioni nuove e moderne, che dovrebbero essere interpretate alla luce dell'attuale livello di sviluppo industriale e commerciale in Polonia e dell'obiettivo complessivo di favorire lo sviluppo della regione di cui trattasi.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41 del regolamento n. 1083/2006 e una violazione del principio di buona amministrazione e di necessaria diligenza e dell'obbligo di motivazione.
6. Sesto motivo, vertente su un abuso di procedura e una violazione dei principi di durata ragionevole e di buona amministrazione, nonché una violazione dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento n. 1083/2006, che stabilisce un termine di tre mesi per l'adozione di decisioni su grandi progetti. La ricorrente sostiene che la Commissione ha invitato in modo continuativo la Polonia a ritirare la sua richiesta e ha ripetuto le stesse domande o ha aggiunto domande nuove e inconferenti che hanno prolungato il procedimento per oltre un anno e mezzo, in tal modo riducendo le possibilità di implementazione del progetto proposto.

(¹) Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 (GU 2006 L 210, pag. 25).

(²) Proposta COM(2012) 595 final di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Ricorso proposto il 30 luglio 2014 — EEB/Commissione

(Causa T-565/14)

(2014/C 395/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Environmental Bureau (EEB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: S. Podskalská, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata della Commissione, del 12 giugno 2014 [Ares (2014)1915757];
- annullare la seconda decisione impugnata della Commissione 2014/804/EU, del 17 febbraio 2014;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione, del 12 giugno 2014 [Ares (2014) 1915757], che respinge in quanto inammissibile la domanda del ricorrente di riesame interno concernente la decisione della Commissione C(2014) 804 final, del 17 febbraio 2014, relativa alla comunicazione, da parte della Repubblica di Polonia, di un piano nazionale transitorio di cui all'articolo 32 della direttiva 2010/75/UE (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. Il ricorrente chiede, altresì, l'annullamento della decisione 2014/804/EU della Commissione, del 17 febbraio 2014.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, relativo alla decisione Ares (2014)1915757 e vertente su una violazione del regolamento n. 1367/2006 ⁽²⁾ e della direttiva 2010/75:
 - la decisione sul piano nazionale transitorio è un provvedimento di portata individuale e, quindi, un atto amministrativo ai sensi del regolamento n. 1367/2006. Pertanto, ad avviso del ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto dichiarare ammissibile la domanda di riesame interno;
 - la Commissione avrebbe dovuto interpretare l'articolo 10 del regolamento n. 1367/2006 conformemente alla convenzione di Aarhus e dichiarare illegittimo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 1367/2006;
 - la motivazione della Commissione è basata su un'erronea interpretazione delle disposizioni rilevanti della direttiva 2010/75/UE.
2. Secondo motivo, concernente la decisione C(2014) 804 final vertente su una violazione dell'articolo 17 TUE, della direttiva 2010/75/UE, della decisione di esecuzione 2012/115/UE della Commissione ⁽³⁾, della convenzione di Aarhus, della direttiva 2001/42/CE ⁽⁴⁾ e della direttiva 2008/50/CE ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU 2010 L 334, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006 L 264, pag. 13).

⁽³⁾ Decisione 2012/115/UE di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, recante norme concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali [notificata con il numero C(2012) 612] (GU 2012 L 52, pag. 12).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001 L 197, pag. 30).

⁽⁵⁾ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU 2008, L 152, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Larymnis Larko/Commissione

(Causa T-575/14)

(2014/C 395/65)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko A.E. (Kallithea Attikis, Grecia) (rappresentante: B. Koulouris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2014 [SG-Grefe(2014) D/4621/28/03/2014] relativa all'aiuto di Stato a favore della società per azioni «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonimi Eteria NEA LARKO» [NEA LARKO], numero SA.34572 (2013/C) (ex 2013NN), alla quale ha dato esecuzione la Repubblica ellenica, nella parte in cui riguarda le misure ivi menzionate 2, 3, 4 e 6, le quali, secondo la decisione impugnata, costituiscono aiuti di stato incompatibili con il mercato interno;
- condannare la convenuta a sopportare le spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente, in primo luogo, sostiene di avere un manifesto interesse giuridico a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, in quanto essa la riguarda direttamente ed individualmente, analogamente ai suoi destinatari e, in secondo luogo, deduce tre motivi di ricorso:

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'obbligo di motivazione, ai sensi dell'articolo 296 TFUE

- La ricorrente sostiene quanto segue: a) come risulta dalla stessa decisione impugnata, la Commissione è giunta alle sue conclusioni relative ai provvedimenti in oggetto adottati dalle autorità greche senza disporre di sufficienti informazioni al riguardo. In particolare, per quanto riguarda le misure 2, 4 e 6 (rispettivamente le garanzie statali del 2008, del 2010 e del 2011), la decisione impugnata riferisce espressamente che la Commissione non dispone di informazioni relative alla scadenza di tali garanzie. Per quanto riguarda, inoltre, la misura 3 (aumento di capitale del 2009), la Commissione ammette di non sapere quando si sarebbe realizzata una parte significativa di tale aumento di capitale; b) la decisione impugnata manca di motivazione anche in quanto non definisce affatto il mercato dei prodotti di cui trattasi al fine di delimitare l'origine del vantaggio della NEA LARKO e lo svantaggio concorrenziale degli altri operatori; c) in realtà, per quanto attiene alle misure 4 e 6, il solo ad aver tratto vantaggio nel caso di specie è lo Stato greco, il quale, invece di restituire alla NEA LARKO le imposte da essa versate (imposta sul reddito e IVA) le ha concesso le garanzie in questione, accompagnate da oneri.
2. Secondo motivo, vertente su un'erronea valutazione delle circostanze di fatto (errore sui fatti), nonché su un'erronea interpretazione ed applicazione degli articoli 296, paragrafo 2, TFUE e 107, paragrafo 1, TFUE
- La ricorrente sostiene quanto segue: a) tanto nel caso delle garanzie di cui sopra (le misure 2, 4 e 6) quanto nel caso della misura 3 (l'aumento di capitale della NEA LARKO del 2009) le autorità greche hanno agito «come un investitore razionale sul mercato». Qualsiasi investitore professionale ragionevole e razionale avrebbe concesso garanzie alla società in cui ha interessi propri (quale era nel caso di specie la NEA LARKO per lo Stato greco) per importi coperti da propri obblighi corrispondenti nei confronti della propria impresa (in questo caso obblighi dello Stato greco alla restituzione in favore della NEA LARKO delle imposte sui redditi e dell'IVA). Per di più, nel caso in oggetto, lo Stato greco si attendeva una realizzazione di profitti dalla vendita della NEA LARKO. Va sottolineato che le garanzie in questione non si sono realizzate e che b) la decisione impugnata non ha esaminato l'entità dell'impresa controllata, né se, alla luce di tale entità e della posizione della NEA LARKO sull'intero settore del mercato del prodotto, quest'ultima abbia potuto influenzare il mercato interno del «prodotto». Si sottolinea infine che l'entità della NEA LARKO è tale per cui gli aiuti di stato di cui trattasi non avrebbero potuto incidere in alcun modo sul mercato interno.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità
- La ricorrente sostiene che, pur ammettendo che le garanzie di cui trattasi costituiscano aiuti di stato illegittimi, la decisione impugnata deve essere annullata per violazione del principio di proporzionalità in sede di accertamento dell'entità dell'aiuto ricevuto. In concreto, per quanto riguarda tale accertamento (misure 2, 4 e 6), la Commissione non ha tenuto conto del fatto che le misure in questione non si sono realizzate e che, pertanto, non era legalmente accettabile esigere dalla NEA LARKO (o da un'impresa terza) il pagamento dello stesso identico importo delle garanzie non realizzate, in quanto tale importo è stato coperto anche con le garanzie dello Stato greco, il quale ha certamente concesso le garanzie in questione a copertura dei debiti della NEA LARKO, destinataria dei prestiti.

Ricorso proposto il 28 luglio 2014 — Larymnis LARKO/Commissione

(Causa T-576/14)

(2014/C 395/66)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis LARKO A.E. (Kallithea Attikis, Grecia) (rappresentante: B. Koulouris, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione del 27 marzo 2014 [SG-Greffe(2014) D/4621/28/03/2014] relativa alla vendita di taluni elementi dell'attivo della società per azioni denominata «Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki Anonimi Eteria NEA LARKO» [NEA LARKO], numero SA.37954 (2013/N) (EE 23/05/2014, C 156), indirizzata alla Repubblica ellenica;
- condannare la convenuta a sopportare le spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente, in primo luogo, sostiene di avere un manifesto interesse giuridico a chiedere l'annullamento della decisione impugnata, in quanto essa la riguarda direttamente ed individualmente, analogamente ai suoi destinatari e, in secondo luogo, deduce tre motivi di ricorso.

1. Il primo motivo è fondato su una violazione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 14 del regolamento n. 659/1999 ⁽¹⁾. La ricorrente sostiene che la Commissione ha concluso, con l'atto impugnato, che la vendita effettuata dallo Stato greco di determinati elementi patrimoniali della NEA LARKO non avrebbe avuto come conseguenza la continuità economica tra la suddetta società e il proprietario o i proprietari degli elementi patrimoniali in vendita. Innanzitutto essa contesta che gli elementi patrimoniali in vendita rappresentassero solo una parte trascurabile delle attività della NEA LARKO, dato che, in realtà, essi costituivano la parte principale delle sue attività e gli elementi rimanenti nella sua proprietà avrebbero avuto una rilevanza economica sostanzialmente ridotta e non sarebbe possibile valorizzarli in quanto tali. Ad esempio, nello stabilimento di Larimna (la cui vendita rientra nel piano di privatizzazione) confluisce l'intera produzione mineraria degli stabilimenti della NEA LARKO nella Grecia intera, che viene trasformata solo in tale stabilimento. In secondo luogo è parimenti errata la decisione impugnata nella parte in cui conclude che gli elementi patrimoniali che verranno messi all'asta non appartengono alla NEA LARKO, bensì allo Stato greco, con la conseguenza che in realtà lo stabilimento minerario di Larimna, insieme agli altri stabilimenti di trasformazione mineraria e agli stabilimenti ausiliari non giungeranno mai nella proprietà dello Stato greco, bensì rimarranno nella proprietà della NEA LARKO anche dopo la possibile risoluzione del contratto di affitto dei diritti minerari, poiché appartengono pienamente a quest'ultima. Conseguenza diretta delle considerazioni che precedono è che la gestione della NEA LARKO sarà proseguita dal nuovo acquirente, per cui quest'ultimo non può essere liberato dall'obbligo di versare alla ricorrente quanto le è dovuto dalla NEA LARKO.
2. Il secondo motivo è fondato su una violazione dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata, in quanto non esamina affatto se il trasferimento di elementi patrimoniali di cui trattasi, in esecuzione del piano di privatizzazione preso in considerazione dalla Commissione, abbia falsato o minacciato di falsare la concorrenza. Inoltre, essa non indaga il mercato del prodotto, anzi non definisce neanche il mercato stesso, né il settore industriale. Essa si limita alle dichiarazioni del governo greco, senza esaminarle come dovrebbe. Essa non ha esaminato in profondità neanche i pareri della NEA LARKO in proposito, sebbene quest'ultima fosse direttamente interessata dalla decisione, violando in tal modo i suoi diritti fondamentali, soprattutto il diritto alla parità di trattamento rispetto al governo greco, il legittimo affidamento nei confronti degli organi dell'Unione e il diritto ad essere sentita prima dell'adozione di una decisione che la riguarda.
3. Il terzo motivo è fondato sull'argomento secondo il quale la decisione impugnata contiene considerazioni contraddittorie che rendono la decisione ingiustificata ed illegittima. In sostanza, la ricorrente sostiene che, mentre la Commissione, nella sua decisione dichiara di avere esaminato complessivamente tutti gli elementi in vendita, in quanto collega la risoluzione del contratto di locazione dei diritti minerari, in quanto parte del piano di privatizzazione, con la contemporanea vendita all'asta e la realizzazione del piano *sort out*, di conseguenza conferisce un valore significativo al valore contabile al fine di giungere alla conclusione che, poiché il rapporto tra gli elementi in vendita e quelli rimanenti, sia pure errato, è, da un punto di vista contabile, di 1 a 3, non sussiste continuità delle attività economiche. Parimenti, la Commissione non motiva affatto la propria decisione di ritenere che i contratti di lavoro con il personale della NEA LARKO non si trasferiscono al settore in vendita, violando sostanzialmente l'«acquis communautaire» a tal riguardo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

Ricorso proposto il 22 agosto 2014 — DEI/Commissione

(Causa T-639/14)

(2014/C 395/67)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (DEI) A E (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Ikonomidou, K. Sinodinos e E. Salaka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare le decisioni della Commissione contenute nella sua lettera del 12 giugno 2014 alla ricorrente e che si riferiscono rispettivamente alle due denunce successivamente presentate dalla ricorrente alla convenuta in ordine agli aiuti di Stato illegali derivanti, inizialmente, dall'attuazione della decisione n. 346/2012 dell'autorità greca di regolamentazione nel settore energetico e, in seguito, dalla decisione del tribunale arbitrale speciale nell'ambito dell'arbitrato permanente della suddetta autorità di regolamentazione nel settore energetico, e entrambe le quali obbligavano la ricorrente a fornire energia elettrica alla società denominata «Aluminium SA» a prezzi sottocosto e, in particolare, la decisione esplicita di non condurre ulteriori indagini riguardo alla seconda delle summenzionate denunce della ricorrente con la motivazione che non sarebbe stata dimostrata alcuna violazione delle norme in materia di aiuti di Stato, e la decisione implicita di non condurre ulteriori indagini riguardo alla prima delle suddette denunce; e
- condannare la convenuta alle spese processuali della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, in quanto la convenuta non ha rispettato i requisiti procedurali previsti per l'adozione dell'atto impugnato.
2. Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda le circostanze di diritto e di fatto nell'interpretazione ed applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, in ordine alla conclusione della convenuta secondo cui la misura controversa non può essere imputata allo Stato.
3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda le circostanze di diritto e di fatto nell'interpretazione ed applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, in ordine alla conclusione della convenuta secondo cui dalla misura controversa non emerge la concessione di un vantaggio indebito alla società «Aluminium SA».
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivare sufficientemente e di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti e sulla violazione del principio di buona amministrazione, in particolare in quanto la convenuta non ha chiarito adeguatamente tutte le ragioni per le quali gli elementi di diritto e di fatto dedotti dalla ricorrente non dimostravano l'esistenza del presunto aiuto di Stato illegale e non ha giustificato dettagliatamente il suo sostanziale mutamento di posizione rispetto a casi precedenti per quanto riguarda il criterio dell'imputabilità allo Stato e il calcolo del prezzo per la fornitura di energia elettrica per un consumatore quale la società «Aluminium SA» e in quanto la convenuta non ha condotto alcun'indagine significativa riguardo alle suddette due denunce della ricorrente.

Ricorso proposto il 29 agosto 2014 — NTS Energie- und Transportsysteme/UAMI — Schütz (X-Windwerk)

(Causa T-649/14)

(2014/C 395/68)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: NTS Energie- und Transportsysteme GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: S. Mach, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schütz GmbH & Co. KGaA (Selters, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 23 maggio 2014, procedimento R 978/2013-1.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «X-Windwerk» per servizi delle classi 39, 40 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 10 719 466

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo «Wind Werk» per prodotti e servizi delle classi 7, 9, 37 e 42

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d'opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario

Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto l'11 settembre 2014 — Repubblica di Lettonia/Commissione europea

(Causa T-661/14)

(2014/C 395/69)

Lingua processuale: il lettone

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lettonia (rappresentanti: Inguss Kalniņš e Dace Pelše)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2014)4479 ⁽¹⁾, del 9 giugno 2014, nella parte in cui riguarda la Repubblica di Lettonia ed esclude dal finanziamento dell'Unione le spese pari a EUR 739 393,95, effettuate dall'organismo pagatore lettone autorizzato negli esercizi dal 2009 al 2012, in rapporto alla definizione dei requisiti di condizionalità;
- condannare la Commissione alle spese sostenute dalla Repubblica di Lettonia.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Con il suo primo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha commesso un errore nell'interpretare l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 1782/2003 ⁽²⁾ e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento n. 73/2009 ⁽³⁾, dato che:
 - dall'articolo 5 del regolamento n. 1782/2003 e dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli Stati membri, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici di cui trattasi, dispongono di un margine discrezionale per stabilire i requisiti relativi alle buone condizioni agronomiche e ambientali;
 - i problemi menzionati nell'allegato al regolamento n. 1782/2003 possono essere risolti esaminando ciascun problema e imponendo le norme più adeguate (effettive) tra quelle stabilite in detto regolamento, basandosi sul contesto nazionale;
 - tenendo conto del principio di proporzionalità, vale a dire, se l'introduzione di un requisito interessa unicamente le piccole aziende agricole e crea in tal modo oneri amministrativi e costi significativamente maggiori rispetto ai benefici, gli Stati possono introdurre requisiti essenziali, a condizione che essi consentano di raggiungere gli obiettivi stabiliti nel regolamento n. 1782/2003;

- la Commissione non ha adottato un approccio coerente in relazione al carattere obbligatorio ed essenziale dei requisiti enunciati nell'allegato III al regolamento n. 1782/2003; inoltre è stata realizzata una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, dovuta all'inazione della Commissione fino all'autunno 2009.
2. Con il suo secondo motivo la ricorrente sostiene che la Commissione ha applicato in modo erraneo il regolamento n. 1290/2005 ⁽⁴⁾ e gli Orientamenti VI/5330/97 (Orientamenti per il calcolo delle conseguenze finanziarie nell'ambito della preparazione della decisione sulla liquidazione dei conti della sezione Garanzia del FEAOG) nel calcolare la rettifica finanziaria per la Lettonia, dal momento che:
- non ha applicato il principio di proporzionalità, poiché non ha indicato quale fosse il rischio risultante per i fondi e non ha tenuto conto delle liquidazioni presentate dalla Repubblica di Lettonia, sulla cui base il rischio risultante era inferiore;
 - ha violato gli Orientamenti, ai sensi dei quali il criterio della rettifica finanziaria su base forfettaria dev'essere utilizzato solo quando non sia possibile, con le informazioni disponibili, calcolare le perdite, nonostante la Repubblica di Lettonia abbia fornito alla Commissione informazioni precise in forza delle quali era possibile calcolare il rischio risultante per i fondi.

- ⁽¹⁾ Decisione di esecuzione 2014/458/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 205, pag. 62).
- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30, pag. 16).
- ⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1290/2005 Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1).

Ricorso proposto il 10 settembre 2014 — International Gaming Projects/UAMI

(Causa T-663/14)

(2014/C 395/70)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: International Gaming Projects Ltd (La Valletta, Malta) (rappresentante: avv. M. D. Garayalde Niño)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI, dell'11 giugno 2014, nel procedimento R 755/2014-1;
- accogliere la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 12 120 325 «BIG BINGO» per le classi 9, 28 e 41;
- condannare il convenuto a sopportare le spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo con elementi verbali «BIG BINGO» per prodotti e servizi delle classi 9, 28 e 41 — Domanda di marchio comunitario n. 12 120 325

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Slovenia/Commissione

(Causa T-667/14)

(2014/C 395/71)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Repubblica di Slovenia (rappresentante: L. Bembič, avvocato di Stato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2014/458/UE, del 9 luglio 2014, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2014) 4479] (GU L 205 del 12.7.2014, pag. 62), nella parte in cui si riferisce alla Repubblica di Slovenia, segnatamente per quanto riguarda:
 - le carenze nella verifica delle piccole parcelle per il rispetto della definizione di parcelle agricole, ragione per cui è stata disposta una rettifica forfettaria del 5 % dei pagamenti diretti per un importo pari a EUR 85 780,08 per l'esercizio finanziario 2010, ad EUR 115 956,46 per l'esercizio finanziario 2011 e ad EUR 131 269,23 per l'esercizio finanziario 2012;
 - la mancata estrapolazione del risultato del controllo in caso di differenza inferiore al 3 %, ragion per cui è stata disposta una rettifica *tantum* dei pagamenti diretti per un importo pari a EUR 1 771,90 per l'esercizio finanziario 2010, ad EUR 6 376,67 per l'esercizio finanziario 2011 e ad EUR 6 506,76 per l'esercizio finanziario 2012;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, sull'assenza di motivazione della decisione e sulla violazione del principio di legalità, con riferimento alle constatazioni della Commissione relative alle carenze nella verifica delle piccole parcelle e nella definizione delle parcelle agricole.

La ricorrente afferma che la Commissione ha erroneamente constatato che il sistema sloveno consente agli agricoltori di aggiungere, nella dichiarazione delle parcelle, le strisce lunghe e strette dei prati che circondano in particolare i seminativi, cosicché le superfici delle unità grafiche parcellari delle aziende agricole [grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva (GERK)] diventano ammissibili, circostanza che potrebbe portare ad imprecisioni nelle misurazioni e, di conseguenza, all'approvazione di parcelle che non raggiungono le dimensioni minime delle parcelle agricole ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento n. 796/2004⁽¹⁾ o dell'articolo 13, paragrafo 9 del regolamento n. 1122/2009⁽²⁾.

2. Secondo motivo, vertente sull'assenza di motivazione della decisione e sulla violazione del principio di legalità, con riferimento alle constatazioni della Commissione relative alla violazione dell'obbligo di estrapolazione.

Secondo la ricorrente, la Commissione ha erroneamente constatato che, nella Repubblica di Slovenia, le parcelle agricole che sono selezionate per il controllo sarebbero scelte soltanto in modo casuale e nella misura del 50 % almeno, che il metodo di selezione delle GERK non consentirebbe sufficienti rappresentatività e affidabilità come richiesto dal regolamento n. 1122/2009, e che sarebbe stato violato l'obbligo di estrapolazione ai sensi del considerando 44 del suddetto regolamento.

- (¹) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio (GU L 141 del 30.04.2004 pag. 18).
- (²) Regolamento (CE) n. 1122/2009, della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316, pag. 65).

Ricorso proposto il 19 settembre 2014 — Biogaran/Commissione

(Causa T-677/14)

(2014/C 395/72)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Biogaran (Colombes, Francia) (rappresentante: T. Reymond, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare gli articoli 1, 7 e 8 della decisione della Commissione C(2014) 4955 final del 9 luglio 2014, relativa ad un procedimento di applicazione degli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (AT.39612-Perindopril (SERVIER)), nella parte in cui riguardano la Biogaran;
- in subordine, esercitare la sua competenza estesa al merito per ridurre notevolmente l'importo dell'ammenda inflitta alla Biogaran dall'articolo 7 di detta decisione;
- concedere alla Biogaran di beneficiare di qualsiasi annullamento, totale o parziale, della decisione della Commissione C (2014) 4955 final del 9 luglio 2014, nell'ambito del ricorso proposto dalle società Servier S.A.S., Les Laboratoires Servier e Servier Laboratories Limited, e trarne le relative conseguenze nell'ambito della sua competenza estesa al merito;
- condannare la Commissione europea alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore di diritto della decisione impugnata, nella parte in cui essa non dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente a una qualsiasi infrazione alle regole della concorrenza.

La ricorrente sostiene di non aver commesso personalmente alcun atto lesivo della concorrenza e di non potersi veder attribuita la responsabilità di un accordo di composizione amichevole in materia di brevetti stipulato dalla sua società controllante, di cui essa non era parte e di cui non conosceva il tenore.

2. Secondo motivo, vertente su uno snaturamento dei fatti, nella parte in cui la decisione impugnata riterrebbe erroneamente che l'accordo di licenza e di approvvigionamento che la ricorrente aveva stipulato con la società Niche servisse da stimolo ulteriore per incoraggiare quest'ultima società a concludere l'accordo di composizione amichevole in materia di brevetti con la società controllante della ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente, in subordine, su un errore di diritto, nella parte in cui sarebbe stata inflitta un'ammenda alla ricorrente nonostante la novità dell'infrazione presa in considerazione.

Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Italia/Commissione

(Causa T-686/14)

(2014/C 395/73)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Galluzzo, avvocato dello Stato, e G. Palmieri, agente)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare, nella parte oggetto del presente ricorso, la decisione di esecuzione della Commissione europea, del 9 luglio 2014 numero C (2014) 4479 notificata il 10 luglio 2014, che esclude del finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) nella parte in cui ha operato a carico dell'Italia;
- annullare la rettifica finanziaria forfettaria relativa agli aiuti per la trasformazione dei pomodori per l'esercizio finanziario 2009 per un totale di 1 399 293,78 euro;
- annullare la rettifica finanziaria *una tantum* per irregolarità «assenza di informazione sulle azioni di recupero intraprese» per un totale di 2 362 005,73 euro;
- annullare la rettifica finanziaria *una tantum* per irregolarità «mancata di indicazione nell'allegato III» per un totale di 1 460 976,88 euro.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione e sulla violazione del principio di proporzionalità.

- In relazione alla rettifica finanziaria forfetaria relativa agli aiuti per la trasformazione dei pomodori per l'esercizio finanziario 2008, è stata dedotta la violazione dell'articolo 31 del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), la violazione degli articoli 28 e 31 del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 218, pag. 14). Nell'ambito di tale motivo, la ricorrente contesta l'applicazione delle rettifiche finanziarie operate dalla decisione impugnata, commisurate al 5 % delle spese erogate, sostenendo che esse sono state operate nonostante la prova dell'assenza di un danno finanziario apprezzabile.
 - La ricorrente contesta inoltre la quantificazione della rettifica medesima, in quanto la sua determinazione concreta si rivela sproporzionata e manifestamente illogica, essendo notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate alle autorità italiane.
2. Secondo motivo, vertente sul travisamento dei fatti e sulla violazione di forme sostanziali (art. 253 CE) sotto il profilo del difetto di motivazione.
- Il presente motivo riguarda la rettifica finanziaria disposta perché lo Stato italiano avrebbe omesso d'indicare una presunta irregolarità nella tabella prevista dall'allegato III del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR, per un importo di 1 460 976,88 euro. Il Governo Italiano fa valere a questo riguardo che era stata documentata l'assenza di irregolarità dell'aiuto erogato e dunque non occorreva provvedere ad alcuna annotazione nella tabella prevista dall'allegato III.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
- A questo riguardo la ricorrente fa valere che la rettifica finanziaria per irregolarità «mancata di indicazione nell'allegato III», relativa all'intero aiuto, motivata dal mancato invio di documenti, appare notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate alle autorità italiane.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 6, comma 3, del Trattato sull'Unione, del principio del giudicato, dell'articolo 32, par. 8, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 e del principio di proporzionalità.
- Il presente motivo riguarda la rettifica imposta perché lo Stato non avrebbe fornito informazioni sulle azioni di recupero intraprese, per un importo di 2.362.005,73 euro. La ricorrente fa valere a questo riguardo che la Commissione ha immotivatamente ritenuto di poter superare un giudicato intervenuto sul caso che aveva accertato la legittima erogazione del beneficio. Inoltre il Governo italiano ha documentato l'invio di una sentenza del giudice penale che aveva assolto il beneficiario dell'aiuto. Tale circostanze dimostravano che non vi era motivo di procedere al recupero e, pertanto, che tutte le informazioni erano state fornite. Inoltre tale rettifica, relativa all'intero aiuto, appare notevolmente superiore al danno potenziale derivante dalle condotte imputate alle autorità italiane.

Ricorso proposto il 21 settembre 2014 — Hamas/Consiglio

(Causa T-702/14)

(2014/C 395/74)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Hamas (Damasco, Siria) (rappresentante: L. Glock, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione 2014/483/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che aggiorna e modifica l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione 2014/72/PESC, nei limiti in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem);
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 790/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 125/2014, nei limiti in cui riguarda Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem);
- condannare il Consiglio a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce otto motivi essenzialmente identici o simili a quelli dedotti nell'ambito della causa T-531/11, Hamas/Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU 2012, C 126, pag. 18.

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 17 settembre 2014 — CQ/
Parlamento**

(Causa F-12/13) ⁽¹⁾

**[Funzione pubblica — Agenti temporanei — Agenti interpreti di conferenza (AIC) — Articolo 90 del
RAA — Molestie psicologiche — Articolo 12 bis dello Statuto — Norme interne relative al comitato
consultivo sulle molestie e la loro prevenzione sul lavoro — Riservatezza dei lavori di detto comitato —
Errori manifesti di valutazione]**

(2014/C 395/75)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: CQ (rappresentante: C. Bernard-Glanz, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Dean e E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda volta all'annullamento della decisione del Segretario generale del Parlamento europeo recante rigetto del reclamo per molestie psicologiche presentato dalla ricorrente.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) CQ sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dal Parlamento europeo.

⁽¹⁾ GU C 108 del 13/04/2013, pag. 40.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 1° ottobre 2014 — DF/
Commissione**

(Causa F-91/13) ⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Spese di viaggio — Distacco del
ricorrente nel paese di cui ha la cittadinanza — Condizione prevista all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b),
dell'allegato VII dello Statuto)**

(2014/C 395/76)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: DF (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Currall e V. Joris, agenti, poi J. Currall, agente)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di chiedere al ricorrente il rimborso dell'indennità di dislocazione e delle spese di viaggio che ha percepito durante il suo distacco in Germania, tra il 1° settembre 2009 e il 31 agosto 2012, e della richiesta di rimborso delle somme già prelevate nonché il riconoscimento del risarcimento dei danni.

Dispositivo

- 1) La Commissione europea è condannata a versare alla DF la somma di EUR 1 500 a titolo di risarcimento del danno morale.
- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un quarto delle spese sostenute dalla DF.
- 4) La DF sopporta i tre quarti delle proprie spese.

(¹) GU C 367 del 14/12/2013, pag. 40.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2014 — Julien-Malvy e a./SEAE

(Causa F-100/13) (¹)

(Funzione pubblica — Remunerazione — Personale del SEAE assegnato a un paese terzo — Decisione dell'APN che modifica l'elenco dei paesi terzi per i quali le condizioni di vita sono equivalenti a quelle abituali nell'Unione — Atto di portata generale — Ricevibilità del ricorso — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Soppressione)

(2014/C 395/77)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Bruno Julien-Malvy (Tokyo, Giappone) e altri (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuto: Servizio europeo per l'azione esterna (rappresentanti: S. Marquardt e M. Silva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione del SEAE, di non concedere più, a partire dal 1° gennaio 2014, l'indennità correlata alle condizioni di vita per i funzionari assegnati agli uffici in Argentina, Cile, Cina (Hong Kong), Giappone, Malesia, Singapore e Taiwan.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Sig. Julien-Malvy e gli altri ricorrenti i cui nomi sono elencati in allegato si fanno carico delle proprie spese.
- 3) Il Servizio europeo per l'azione esterna si fa carico delle proprie spese.

(¹) GU C 45 del 15. 2.2014, pag. 46.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 settembre 2014 — Osorio e a./ SEAE

(Causa F-101/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Retribuzione — Personale del SEAE assegnato a un paese terzo — Decisione dell'APN di modificare l'elenco dei paesi terzi per i quali le condizioni di vita sono equivalenti a quelle abituali nell'Unione — Atto di portata generale — Ricevibilità del ricorso — Valutazione annuale dell'indennità correlata alle condizioni di vita — Soppressione)

(2014/C 395/78)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Carla Osorio (Pointe aux Canoniers, Mauritius) e altri (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

Convenuto: Service européen pour l'action extérieure (rappresentanti: S. Marquardt, e M. Silva, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione dell'APN del 19 dicembre 2012, con effetto dal 1° luglio 2013, di non concedere più l'indennità correlata alle condizioni di vita prevista dall'articolo 10 dell'allegato X dello statuto ai funzionari assegnati alla Repubblica di Mauritius.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La sig.ra Osorio e gli altri ricorrenti i cui nomi figurano nell'allegato sopportano le proprie spese.
- 3) Il Service européen pour l'action extérieure sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 367 del 14.12.2013, pag. 41.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 17 settembre 2014 — Wahlström/Frontex

(Causa F-117/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Personale di Frontex — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato — Procedura di rinnovo — Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Diritto al contraddittorio — Violazione — Influenza sul contenuto della decisione)

(2014/C 395/79)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (rappresentanti: S. Vuorensola e H. Caniard, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

La richiesta di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del ricorrente adottata dopo l'annullamento della prima decisione di non rinnovare il suo contratto disposto dal Tribunale della funzione pubblica nella causa F-87/11.

Dispositivo

- 1) *La decisione del direttore esecutivo dell'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, del 19 febbraio 2013, di non rinnovare il contratto di agente temporaneo del Sig. Wahlström è annullata.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a farsi carico delle spese sostenute dal Sig. Wahlström.*

⁽¹⁾ GU C 31 dell'1. 2. 2014, pag. 23.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 — KE (*)/AFE
(Causa F-120/13) ⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Mancato rinnovo di un contratto a tempo determinato —
Personale di agenzia — Riduzione del personale — Quadro finanziario pluriennale dell'AFE —
Suppressione di due posti della tabella dell'organico — Rispetto delle formalità essenziali — Diritto al
contraddittorio — Direttive interne — Interesse del servizio)**

(2014/C 395/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KE (*) (rappresentante: S. A. Pappas, avvocato)

Convenuta: Agenzia ferroviaria europea (rappresentanti: G. Stärkle, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La richiesta di annullamento della decisione di non rinnovare il contratto di agente temporaneo della ricorrente.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *L'Agenzia ferroviaria europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare la metà delle spese sostenute KE (*).*
- 3) *KE (*) sopporta la metà delle proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 45 del 15. 2.2014, pag. 47.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 settembre 2014 — Marcuccio/Commissione
(Causa F-149/12) ⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Invalidità — Indennità di invalidità — Decurtazione operata sull'indennità di
invalidità)**

(2014/C 395/81)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

^(*) Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Funzione pubblica — Domanda di annullamento del recupero mensile dell'importo di EUR 500 prelevati sulle allocazioni di invalidità del ricorrente per i mesi da aprile a giugno 2012.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondato.*
- 2) *Il sig. Marcuccio sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 108 del 13.4.2013, pag. 38.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 4 settembre 2014 — Prigent/Commissione

(Causa F-111/13) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Concorso generale — Bando di concorsi generali EPSO/AD/230/12 (AD 5) e EPSO/AD/231/12 (AD 7) — Condizione di ammissibilità relativa all'esperienza professionale del concorso EPSO/AD/231/12 (AD 7) non soddisfatta — Riassegnazione al concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Iscrizione sull'elenco di riserva del concorso EPSO/AD/230/12 (AD 5) — Interesse ad agire — Tardività del reclamo — Domande di riesame successive)

(2014/C 395/82)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Oliver Prigent (Fentange, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Moyse)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: avv.ti J. Currall e G. Gattinara)

Oggetto

La domanda di annullare, da un lato, la decisione di EPSO di non ammettere il ricorrente alla fase di selezione del concorso EPSO/AD/231/12 (AD7) e di riassegnarlo al concorso EPSO/AD/230/12 (AD5) e, dall'altro, di annullare la decisione di iscriverlo sull'elenco di riserva del summenzionato concorso AD5 e di risarcire i danni materiali e morali che egli afferma di aver subito.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.*
- 2) *Il sig. Prigent sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea.*

⁽¹⁾ GU C 31 dell'1.2.2014, pag. 22.

**Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 30 settembre 2014 — Ojamaa/
Parlamento**

(Causa F-37/14) ⁽¹⁾

**(Funzione pubblica — Funzionari — Autorità investita del potere di nomina — Atto lesivo —
Irricevibilità manifesta)**

(2014/C 395/83)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Priit Ojamaa (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: M. Ecker e N. Chemai, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione del Parlamento di non concedere il riporto al 2013 di 16 giorni di ferie non presi nel 2012, dopo che il ricorrente era stato assente per malattia grave per un lungo periodo.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.*
- 2) *Il sig. Ojamaa sopporta le proprie spese ed è condannato alle spese sostenute dal Parlamento europeo.*

⁽¹⁾ GU C 184 del 16.6.2014, pag. 47.

Ricorso proposto il 7 agosto 2014 — ZZ/Consiglio

(Causa F-77/14)

(2014/C 395/84)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: S. Pappas, avocat)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'accertamento dell'inapplicabilità dell'articolo 8 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari, come modificato dall'articolo 1, punto 67, lettera d), del regolamento n. 1023/2013, nella parte in cui stabilisce un collegamento tra la concessione dei benefici previsti in tale articolo e lo status di espatriato o di dislocato, nonché l'annullamento delle disposizioni generali di esecuzione relative alle spese di viaggio dalla sede di servizio al luogo di origine adottate dal Consiglio il 1° gennaio 2014, le quali effettuano lo stesso collegamento.

Conclusioni del ricorrente

— Accertare che, in forza dell'articolo 277 TFUE, l'articolo 1, punto 67, lettera d), del regolamento n. 1023/2013, dev'essere disapplicato in quanto collega il rimborso delle spese di viaggio annuali previste dall'articolo 7 dell'allegato VII dello Statuto allo status di dislocato o espatriato;

-
- annullare l'articolo 1 delle DGE del 1° gennaio 2014 nella parte in cui collega il rimborso delle spese di viaggio annuali previste dall'articolo 7 dell'allegato VII dello Statuto allo status di dislocato o espatriato;
 - condannare il Consiglio alle spese.

Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 22 settembre 2014 — Loescher/Consiglio

(Causa F-108/13) ⁽¹⁾

(2014/C 395/85)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 24 del 25/1/2014, pag. 41.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT